



CLUB ALPINO ITALIANO

LIBRETTO ROSSO

Regolamenti della C.N.S.A.SA.
Commissione Nazionale
Scuole Alpinismo Scialpinismo e Arrampicata Libera

*Edizione aggiornata approvata dalla C.N.S.A.SA. in data 26 maggio 2026
sostituisce l'edizione del dicembre 1993*

Indice

Indice.....	1
PARTE I	3
Introduzione.....	3
Premessa.....	4
Linee programmatiche per il riassetto del settore delle Scuole di Alpinismo e Scialpinismo	4
1. Premesse.....	4
2. Gli Istruttori.....	5
3. Organi centrali.....	5
4. Organi periferici	6
5. Scuole e corsi	7
Il riconoscimento giuridico degli istruttori e delle Scuole	8
PARTE II	10
Normative ed albi per gli Istruttori	10
Istruttori	10
Albi	12
Controllo e vidimazione idoneità.....	13
Copertura assicurativa	13
Corsi di formazione e aggiornamento.....	14
Regolamento per gli Organi Tecnici Operativi Centrali e Territoriali.....	15
PREAMBOLO	15
NORME STATUTARIE.....	15
NORME REGOLAMENTARI	15
TITOLO I - Organi Tecnici Centrali Operativi	16
Capo I - Sede, scopi e suddivisione funzionale	16
Capo II - Composizione, organizzazione, durata e coordinamento	17
Capo III - Funzionamento	19
TITOLO II - Organi Tecnici Territoriali Operativi: Organizzazione	20
TITOLO III - Attività Didattica	20
TITOLO IV - Norme Finali.....	24
Allegato A - Elenco OTCO	24
Regolamento della Scuola Centrale di Alpinismo e Arrampicata Libera	25
TITOLO I – Costituzione, scopo, compiti	25
TITOLO II – Territorio, composizione, funzionamento.....	25
TITOLO III – Corsi di formazione e verifica per istruttorinazionali.....	28
TITOLO IV – Rapporti con le scuole.....	29

TITOLO V – Programmi, relazioni	29
TITOLO VI – Modifica del regolamento.....	29
Regolamento della Scuola Centrale di Scialpinismo	30
TITOLO I – Costituzione, scopo, compiti	30
TITOLO II – Territorio, composizione, funzionamento.....	30
TITOLO III – Corsi di formazione e verifica per istruttorinazionali.....	33
TITOLO IV – Rapporti con le scuole.....	34
TITOLO V – Programmi, relazioni.....	34
TITOLO VI – Modifica del regolamento.....	34
Regolamento delle Scuole Sezionali	35
TITOLO I - Costituzione – Sede - Scopi - Attività	35
TITOLO II - Mezzi Finanziari - Materiale Tecnico.....	36
TITOLO III - Organico e Funzionamento	36
TITOLO IV - Modalità di Cessazione, Sospensione e Scioglimento della Scuola	39
TITOLO V - Modifiche del Regolamento.....	39
PARTE III	41
Regolamento per l'elezione dei componenti della Commissione Nazionale.....	41
Regolamento elettorale componenti delle Commissioni Regionali/Interregionali	43
PARTE IV	45
Regolamento premio Gilardoni – Della Torre.....	45
Premessa.....	45
Regolamento.....	45
Regolamento Aggiornamenti Certificati	47
1. Organizzazione degli Aggiornamenti Certificati.....	47
2. Partecipazione.....	47
3. Registrazione partecipanti	47
4. Cadenza temporale	48
5. Mancata organizzazione o partecipazione	48
6. Eccezioni.....	48
Criteri di riammissione	49
Criteri di recupero per Aspiranti, Qualificati e Titolati sospesi.....	49
Sospensione volontaria.....	49
Criteri di recupero per Aspiranti, Qualificati e Titolati decaduti (mancato rinnovo del tesseramento).....	50

PARTE I

Quadro generale e principi

Introduzione

La Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata Libera (C.N.S.A.SA.), con l'impostazione e la divulgazione di questo nuovo fascicolo, che integra e sostituisce la precedente edizione del dicembre 1993, intende richiamare l'attenzione di tutti gli Istruttori e di tutte le Scuole sui regolamenti e sui documenti che costituiscono i dettami regolamentari su cui si basa tutta la nostra attività.

Questa Commissione resta sempre disponibile con tutte le sue strutture centrali e periferiche, ad esaminare eventuali problemi particolari e a ricercare le soluzioni più opportune sempre e comunque nell'ottica di non disperdere il notevole patrimonio di persone e di mezzi che ci contraddistingue e fa supporto a tutte le nostre iniziative.

È fondamentale ribadire come la collaborazione, l'impegno e la convinzione di tutti i nostri titolari nel ritenere e considerare quanto i nostri principi rappresentino i pilastri indissolubili su cui si fonda il nostro operare e l'ottenimento di risultati sempre più qualificanti per le nostre Scuole.

Il Presidente

C.N.S.A.SA. - Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo,
Scialpinismo e Arrampicata Libera

Mauro Loss

Premessa

Nel 1991 c'era la necessità di riorganizzare il movimento della Scuole afferenti alla C.N.S.A.SA. e il documento **“Linee Programmatiche per il riassetto del settore delle Scuole di alpinismo e scialpinismo”** approvato dal Consiglio Centrale in data 21 gennaio 1989 indicava le linee programmatiche per il riassetto del settore delle Scuole.

Da quel momento il nostro settore ha fatto passi da gigante e molte cose di quanto scritto in quel documento sono cambiate proprio per la necessità di adeguarsi ai tempi e alle mutate esigenze ma la riorganizzazione partita da quella data, ha dato i suoi frutti permettendoci di costruire una struttura centrale e periferica funzionale ed in grado, compatibilmente con il ruolo di volontari, di adeguarsi con tempestività al variare delle esigenze.

Linee programmatiche per il riassetto del settore delle Scuole di Alpinismo e Scialpinismo

*Documento storico del 1989, riprodotto integralmente a fini di memoria istituzionale
approvato dal Consiglio Centrale il 21 gennaio 1989.*

1. Premesse

1.1 — La legge 24/12/1985 n. 776 e la legge sulla professione di Guida Alpina, il cui testo è stato concordato fra il CAI e le Guide Alpine, e già approvato dalla Camera dei Deputati, riconoscono formalmente alle Scuole, ai Corsi e agli Istruttori di Alpinismo e Sci-Alpinismo del C.A.I. un ruolo tecnico e culturale primario finalizzato all'educazione alpinistica, alla prevenzione degli infortuni e ad una migliore conoscenza dell'ambiente montano da svolgere a beneficio dei soci del C.A.I. e dei non soci.

1.2 — L'importanza dei compiti attribuiti richiede l'adozione di adeguate strutture organizzative centrali e periferiche, supportate da idonei mezzi finanziari e tecnici.

In sintonia con la presente evoluzione del mondo che ci circonda anche la nostra area di attività ha aspettative di adeguamento, di evoluzione, di rinnovamento. In un sistema caratterizzato dalla crescente esigenza di organizzazione e di professionalità anche il volontariato può avere uno spazio importante a condizione che le sue prestazioni siano adeguate per qualità ed efficienza al sistema in cui si trova ad operare. Poiché in questo sistema non possiamo avvalerci delle incentivazioni economiche, che non ci appartengono, dobbiamo trarre stimolo e impegno per questa difficile opera di rinnovamento dalle profonde motivazioni culturali che, da sempre, danno senso e contenuto alla nostra attività e al nostro ruolo.

Il contenuto dei nostri corsi non può limitarsi alla ripetitività gestuale di tecniche e di movimenti per salire una parete o per scendere da un pendio innevato, ma deve evolversi in un importante e dinamico contributo di conoscenza per accedere a tutti gli aspetti della montagna in modo aperto e sempre nuovo, in cui la tecnica venga a porsi come strumento di questa più ampia opera di approfondimento e di ricerca.

L'accentuazione di questi contenuti culturali investe aspetti profondamente sentiti dall'uomo d'oggi, quali il rapporto ambientale e l'organizzazione del tempo libero, il che rende la nostra attività estremamente moderna e rispondente alle esigenze della nostra epoca. A queste esigenze appartiene

tuttavia anche l'aspettativa di qualità e di efficienza a cui si deve dare risposta con il miglioramento dell'organizzazione e con il livello di preparazione degli Istruttori.

Ci attende un futuro che richiede una figura nuova di Istruttore di Alpinismo, Sci-Alpinismo e Arrampicata Libera, un tecnico preparato ma soprattutto un uomo sensibile e aperto a tutte le componenti della cultura dell'Alpinismo e della montagna.

1.3 — L'esperienza di oltre cinquant'anni di attività, la crescente evoluzione culturale e tecnica degli Istruttori, la validità del ruolo del volontariato suggeriscono:

1.3.1 — di valorizzare al massimo all'interno e all'esterno del C.A.I. le funzioni dell'Istruttore Nazionale di Alpinismo, Sci-Alpinismo e Arrampicata Libera;

1.3.2 — di attribuire agli organismi centrali i compiti insostituibili di impostazione e coordinamento delle linee programmatiche e dell'attività;

1.3.3 — di valorizzare l'operatività delle strutture periferiche;

1.3.4 — di incentivare la partecipazione di tutti gli Istruttori agli organi di governo centrali e periferici;

1.3.5 — di portare a conoscenza dei soci e dei non soci, utilizzando i mezzi di informazione propri del mondo moderno, l'attività degli Istruttori e delle Scuole del CAI.

Sulla base di queste premesse e del mandato ricevuto dal Consiglio Centrale del CAI, la Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo e Sci Alpinismo ritiene di poter proporre le seguenti ipotesi di riassetto.

2. Gli Istruttori

2.1 — Costituiscono la componente basilare dell'attività tecnica, culturale e didattica delle Scuole e dei Corsi del C.A.I.

Essi devono operare nell'osservanza dei regolamenti della Commissione Nazionale. La loro figura verrà valorizzata mediante una maggiore attenzione alle fasi di formazione e aggiornamento culturale, tecnico e didattico nonché facendo conoscere anche all'esterno dell'ambito del C.A.I. la loro attività e il loro ruolo.

2.2 — L'organico degli Istruttori del C.A.I., secondo i criteri stabiliti dagli appositi regolamenti, si suddivide in:

- Istruttori Nazionali di Alpinismo o Sci-Alpinismo e Arrampicata Libera (INA – INSA – INAL)*
- Istruttori di Arrampicata Libera (IAL)*
- Istruttori di Alpinismo o Sci Alpinismo (IA – ISA)*
- Aiuto-Istruttori di Alpinismo o Sci-Alpinismo*

3. Organi centrali

3.1 — La Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo e Sci-Alpinismo svolge la sua attività con struttura unificata demandando la gestione delle due aree specialistiche dell'alpinismo e dello sci alpinismo a due Vicepresidenti.

3.2 — Il Congresso Nazionale degli Istruttori Nazionali di Alpinismo, di Sci-Alpinismo e di Arrampicata Libera (INA – INSA – INAL) designerà ogni tre anni i suoi rappresentanti da proporre al Consiglio Centrale per la composizione della Commissione Nazionale. Il numero dei rappresentanti proposti

dovrà essere superiore di almeno il 30% al numero dei componenti della Commissione Nazionale. Il Consiglio Centrale nominerà i componenti della Commissione Nazionale fra i candidati proposti dai Congressi degli Istruttori.

I componenti della Commissione Nazionale dovranno essere tutti Istruttori Nazionali, rimarranno in carica tre anni e potranno essere rieletti per il triennio successivo per una sola volta. Comunque, ogni tre anni deve avvenire la sostituzione di almeno un terzo dei suoi componenti, in modo tale da garantire sempre un rinnovo parziale della Commissione stessa. Il Past President della Commissione verrà invitato alle riunioni della Commissione stessa per il successivo triennio.

3.3 — Compiti primari della Commissione Nazionale saranno:

- la proposizione dei programmi tecnici, didattici e culturali da svolgere per la formazione degli Istruttori e l'attività delle Scuole;*
- la gestione dell'albo degli Istruttori Nazionali;*
- l'autorizzazione della istituzione delle Scuole;*
- il coordinamento e il controllo dell'attività degli Istruttori, delle Commissioni Regionali, delle Scuole;*
- la designazione dei componenti delle Scuole Centrali.*

3.4 — Le Scuole Centrali di Alpinismo e Sci-Alpinismo opereranno in stretta dipendenza dalla Commissione Nazionale. I componenti verranno designati dalla Commissione Nazionale fra gli Istruttori Nazionali di maggiore esperienza e qualificazione del momento. Potranno anche essere designati per materie specialistiche esperti non muniti del titolo di Istruttore Nazionale. I componenti delle Scuole Centrali rimarranno in carica per tre anni e potranno essere rieletti.

Compiti primari delle Scuole Centrali nell'attuazione delle direttive della Commissione Nazionale saranno:

- fornire alla Commissione Nazionale gli elementi per l'elaborazione dei programmi tecnici, didattici e culturali da svolgere nei Corsi delle Scuole e in quelli per la formazione e l'aggiornamento degli Istruttori;*
- organizzare corsi per la formazione e l'aggiornamento degli Istruttori Nazionali;*
- coordinare le attività delle Scuole Regionali;*
- scambiare e aggiornare le proprie esperienze con quelle di altre organizzazioni alpinistiche nazionali ed estere.*

Le Scuole Centrali potranno avvalersi della Segreteria della Commissione Nazionale e opereranno tenendo in considerazione i contenuti culturali e tecnici delle diverse specialità.

4. Organi periferici

4.1 — Presso ogni Convegno delle Sezioni sono costituite le Commissioni Regionali o Interregionali (Organi Tecnici Periferici) per i Corsi e le Scuole di Alpinismo e Scialpinismo, che opereranno alle dipendenze della Commissione Nazionale. Potranno operare con struttura unificata o no.

4.2 — I Congressi Regionali o Interregionali degli Istruttori di Alpinismo, Sci-Alpinismo e Arrampicata Libera (INA – INSA – INAL – IAL – IA – ISA) eleggeranno ogni tre anni i loro rappresentanti da proporre ai Comitati di Coordinamento delle Sezioni per la composizione delle Commissioni Regionali. Il numero

dei rappresentanti proposti dovrà essere superiore almeno del 30% al numero dei componenti della Commissione Regionale.

I componenti della Commissione Regionale o Interregionale dovranno essere Istruttori (INA – INSA – INAL – IAL – IA – ISA), rimarranno in carica tre anni e potranno essere rieletti per il triennio successivo per una sola volta. Comunque, ogni tre anni deve avvenire la sostituzione di almeno un terzo dei componenti, in modo tale da garantire sempre un rinnovo parziale della Commissione stessa. La Commissione Nazionale nominerà i propri rappresentanti in seno ad ogni Commissione Regionale, che ne faranno parte di diritto, a tutti gli effetti.

4.3 — Compiti primari delle Commissioni Regionali, in collaborazione con le Scuole Centrali, saranno la formazione e l'aggiornamento degli Istruttori di Alpinismo e Sci-Alpinismo, il controllo dell'attività delle Scuole, il rilascio dei nulla osta e la verifica delle relazioni di fine corso, il controllo a livello regionale dell'attività degli Istruttori.

4.4 — Su proposta delle Commissioni Regionali e con approvazione della Commissione Nazionale, potranno essere istituite Scuole Regionali. Devono operare alle dipendenze amministrative delle Commissioni Regionali ed a quelle tecniche delle Scuole Centrali ed essere dirette da un Istruttore della Scuola Centrale. Di esse faranno parte di diritto gli Istruttori delle Scuole Centrali residenti nella zona territoriale di competenza. Esse provvedono alla formazione e all'aggiornamento a livello regionale degli Istruttori e degli Aiuto-Istruttori di Alpinismo e Sci-Alpinismo in base ai programmi tecnici, culturali e didattici stabiliti dalla Commissione Nazionale.

5. Scuole e corsi

5.1 — Ogni Sezione o più Sezioni del CAI, consociandosi, possono istituire Scuole di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata Libera per svolgere corsi in stretta osservanza dei regolamenti e delle disposizioni della Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo e Sci-Alpinismo.

Il riconoscimento giuridico degli istruttori e delle Scuole

Il riconoscimento giuridico delle attività didattiche svolte dalle scuole e dagli istruttori del C.A.I. che in passato aveva dato luogo a incertezza di interpretazione e di attribuzione di competenza, soprattutto nei confronti delle Guide Alpine, è stato definitivamente risolto in sede legislativa. Infatti:

1) La legge 776/1985

La legge 24 dicembre 1985 n. 776 all'art. 2 ha riconosciuto il diritto del Club Alpino Italiano di organizzare in base ai propri regolamenti “scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per la formazione dei relativi Istruttori”.

Più che riconoscere un diritto l'art. 2 e l'intera legge n. 776/85 investono il Club Alpino Italiano di vere e proprie competenze esclusive in materia tanto che la normativa in esame sarebbe, da sola, sufficiente a rendere legittima e riconosciuta dall'ordinamento dello Stato l'attività delle Scuole e degli Istruttori del C.A.I.

2) La legge 6/1989 sulle Guide Alpine

La legge 2 gennaio 1989 n. 6 sull'“Ordinamento della professione di Guida Alpina”: il Club Alpino Italiano e la Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo Scialpinismo e Arrampicata Libera, d'intesa con il Direttivo Nazionale delle Guide Alpine, allo scopo di rimuovere definitivamente ogni possibile incertezza relativamente ai rapporti e alle competenze delle categorie interessate, hanno introdotto una specifica norma, l'art. 20 intitolato “Scuole e Istruttori del C.A.I.”, che recita quanto segue:

- a) Il Club Alpino Italiano, ai sensi delle lettere d) ed e) dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1963 n. 91, come sostituito dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985 n. 776, conserva la facoltà di organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per la formazione dei relativi Istruttori.
- b) Gli Istruttori del C.A.I. svolgono la loro opera a carattere non professionale e non possono ricevere retribuzioni.
- c) Le attività degli Istruttori e delle scuole del C.A.I. sono disciplinate dai regolamenti del Club Alpino Italiano.
- d) Al di fuori di quanto previsto dalla presente legge, le altre attività didattiche per le finalità di cui al comma 1 non possono essere denominate “scuole di Alpinismo” o “di Sci-Alpinismo” e i relativi Istruttori non possono ricevere compensi a nessun titolo.

3) Conseguenze

Risulta evidente che l'attività delle Scuole e degli Istruttori del C.A.I., purché svolta a carattere non professionale, trova pieno riconoscimento giuridico nell'ordinamento dello Stato ed ogni diversa disposizione legislativa a livello regionale o provinciale sarebbe contrastante con la normativa esaminata e palesemente illegittima. Il massimo riconoscimento di questa situazione è venuto con la sentenza della Corte costituzionale che, intervenendo in tema di competenze regionali, ha richiamato espressamente l'art. 20 appena esaminato e l'art. 2 della citata legge n. 776 del 1985 per ribadire la legittimità delle attribuzioni conferite al Club Alpino Italiano.

4) Conclusione

Gli interventi legislativi esaminati dirimono ogni ragione di controversia e attribuiscono con chiarezza alle due aree interessate pari dignità di coesistenza e di operatività.

Articolo apparso sullo "Scarpone" n. 9 in data 16 maggio 1990.

PARTE II

Istruttori e Scuole

Normative ed albi per gli Istruttori

Istruttori

1. Categorie

Gli Istruttori facenti capo alla C.N.S.A.SA. appartengono alle seguenti categorie:

a) **Istruttori di primo livello:**

- Istruttori Regionali di Alpinismo (I.A.)
- Istruttori Regionali di Scialpinismo (I.S.A.)
- Istruttori Regionali di Arrampicata Libera (I.A.L.)
- Istruttori Regionali di Sciesursionismo (I.S.F.E.)

b) **Istruttori di secondo livello:**

- Istruttori Nazionali di Alpinismo (I.N.A.)
- Istruttori Nazionali di Scialpinismo (I.N.S.A.)
- Istruttori Nazionali di Arrampicata Libera (I.N.AL.)
- Istruttori Nazionali di Sciesursionismo (I.N.S.F.E.)

c) Qualificati Sezionali

d) Istruttori Emeriti

Devono aver compiuto il 21° anno di età nel caso degli Istruttori di secondo livello; il 18° anno di età nel caso degli Istruttori di primo livello e dei Qualificati Sezionali; e devono essere in possesso dei diritti civili.

2. Idoneità e nomina

Istruttori di primo e secondo livello. La qualifica viene rilasciata dopo il conseguimento dell'idoneità tecnica e didattica, nelle rispettive discipline, a seguito di apposito esame sostenuto durante i corsi di formazione/valutazione (v. punti 13 e 14).

Alla conclusione di tali corsi il corpo Istruttori formula giudizi di idoneità, a seguito dei quali la Scuola Centrale o le Scuole Regionali/Interregionali competenti propongono alla C.N.S.A.SA. il conferimento del titolo.

La C.N.S.A.SA. delibera in merito ed effettua la nomina, che decorre dal primo del mese di gennaio, aprile, luglio o ottobre successivo alla data della delibera. Il titolo viene formalmente conferito dal Presidente Generale del Club Alpino Italiano.

Gli Istruttori nominati vengono iscritti nei relativi albi a cura della C.N.S.A.SA. Tale iscrizione costituisce autorizzazione all'insegnamento nelle Scuole afferenti alla C.N.S.A.SA. ed alla fruizione della copertura assicurativa nell'entità e nella forma stabilite dal Consiglio Centrale.

Qualificati Sezionali. La qualifica, su richiesta avanzata dal Direttore della Scuola di appartenenza, sarà rilasciata dal Presidente della Sezione di appartenenza dopo almeno un anno dall'inserimento in un organico di una Scuola afferente alla C.N.S.A.SA. con la qualifica di aspirante, certificato dalla data risultante dal portale della C.N.S.A.SA. Gli O.T.T.O. hanno facoltà di prevedere percorsi valutativi più articolati, che prevedano sia moduli formativi che prove valutative: in tal caso solo dopo il loro positivo superamento il Direttore della Scuola potrà richiedere l'assegnazione della qualifica. Qualora la richiesta fosse fatta prima della necessaria partecipazione al corso di valutazione, la richiesta resterà inevasa fino al positivo superamento delle prove previste.

Istruttori Emeriti. Agli Istruttori di primo e secondo livello che per validi motivi non possano più svolgere attività alpinistica e didattica, o che desiderino cessare da tale attività, o che abbiano operato meritevolmente per almeno 20 anni, la C.N.S.A.SA. potrà conferire il titolo di Istruttore Emerito.

Essi comunque possono continuare a svolgere attività didattica teorico-culturale nell'ambito delle Scuole. Possono partecipare ai congressi ed alle riunioni degli Istruttori, ma senza diritto di voto. Possono fruire della copertura assicurativa offerta nell'ambito del C.A.I., ma solamente a proprie spese.

3. Istruttori e Sezionali fuori attività

Sono considerati tali gli Istruttori e i Sezionali che non svolgono più la loro attività:

- per impossibilità;
- per dimissioni;
- per sospensione.

Gli stessi non potranno più svolgere, nell'ambito delle Scuole afferenti alla C.N.S.A.SA., alcuna attività pratica e/o didattica, ed inoltre non potranno fruire della specifica copertura assicurativa.

4. Attività

Gli Istruttori devono prestare la loro attività nell'ambito delle Scuole e dei relativi corsi secondo le norme e la regolamentazione previste dalla C.N.S.A.SA. La loro opera è prestata a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive sostenute nello svolgimento dei propri compiti.

5. Provvedimenti disciplinari

Gli Istruttori di primo e secondo livello e i Qualificati che:

- a) si rendessero responsabili della violazione dei regolamenti o delle disposizioni della C.N.S.A.SA.;
- b) tenessero comportamenti neglienti o lesivi del prestigio della qualifica o del buon nome della Scuola di appartenenza;
- c) per tre anni consecutivi non avessero svolto l'attività cui sono tenuti;
- d) non avessero partecipato ai corsi di aggiornamento obbligatori;

saranno passibili, secondo la gravità dei casi, dei seguenti provvedimenti disciplinari:

a) Ammonizione. Consiste in un richiamo motivato, inviato per iscritto al responsabile dell'infrazione. È comminata per mancanze non gravi.

b) Diffida. Consiste nell'avviso scritto e motivato inviato al responsabile dell'infrazione, contenente la comunicazione che al ripetersi della stessa si provvederà alla sospensione. È comminata nel caso di infrazioni non gravi ma ripetute.

c) Sospensione. Comporta, per un periodo non superiore a tre anni, l'inibizione di ogni attività operativa e didattica inerente al titolo e viene meno la specifica copertura assicurativa. Comporta inoltre l'impossibilità ad essere eletti a qualsiasi carica e ad assumere qualsiasi incarico. È comminata per mancanze gravi.

d) Radiazione. Comporta la perdita della qualifica di Istruttore o di Sezionale. Gli Istruttori o i Sezionali radiati non possono essere riammessi nella loro funzione. È comminata per mancanze di eccezionale gravità o per ripetute mancanze gravi.

I provvedimenti disciplinari sono comminati dalla C.N.S.A.SA. con delibera a maggioranza assoluta dei membri. L'adozione del provvedimento deve essere preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito all'interessato, con l'indicazione di un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale l'interessato può presentare le proprie contro-deduzioni. L'interessato ha diritto, se lo richiede, di essere sentito anche in contraddittorio con colui che ha segnalato l'infrazione.

I provvedimenti disciplinari possono essere impugnati con ricorso al Collegio dei Probiviri, da presentarsi entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento. Il Collegio dei Probiviri emette il provvedimento entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso. Il ricorso al Collegio dei Probiviri non sospende l'efficacia del provvedimento.

Albi

6. Iscrizioni negli albi

Gli Istruttori di primo e secondo livello attivi vengono iscritti nell'albo dei Titolati all'atto della loro nomina; allo stesso modo i Qualificati Sezionali sono iscritti nell'albo dei Sezionali all'atto della nomina.

Sono considerati attivi gli Istruttori e i Qualificati Sezionali non assoggettati al provvedimento di sospensione e/o radiazione. Lo stato di attività decorre dal primo del mese di gennaio, aprile, luglio o ottobre successivo alla data della delibera di nomina o dalla data della riammissione.

7. Cancellazione dall'albo

La cancellazione dall'albo avviene per:

- decesso;
- impossibilità, per qualsiasi causa, di proseguire l'attività;
- dimissioni dell'interessato accettate dalla C.N.S.A.SA.;
- radiazione.

8. Sospensione dall'attività

La sospensione può avvenire:

- a) per motivi disciplinari;
- b) per non aver partecipato all'aggiornamento certificato e non avere svolto il numero minimo di giornate pratiche richiesto nel triennio di validità del mandato della C.N.S.A.SA.;
- c) per volontà dell'interessato.

Nel caso a), al termine del periodo di sospensione la C.N.S.A.SA. decide sulla riammissione o meno in attività, indicandone le condizioni e motivando le proprie decisioni.

Nel caso b), l'Istruttore non può svolgere, durante il periodo di sospensione, alcuna attività operativa e didattica inerente al titolo posseduto. La sospensione cessa e l'Istruttore rientra in attività a seguito di positivo giudizio ottenuto nella frequenza di un aggiornamento certificato della categoria cui appartiene, purché ciò avvenga entro il limite massimo di tre anni dalla notifica del provvedimento di sospensione. Qualora ciò non avvenga, l'interessato perderà la propria idoneità.

Nel caso c), la sospensione volontaria cessa qualora l'interessato comunichi la propria volontà di rientro e ottenga un giudizio positivo nella frequenza di un aggiornamento certificato della categoria di appartenenza entro il limite di 3 anni; dai tre ai sei anni dovrà invece superare un modulo d'esame della categoria di appartenenza. Qualora ciò non avvenga, l'interessato perderà la propria idoneità.

Gli Istruttori sospesi dall'attività non possono fruire della specifica copertura assicurativa e non possono partecipare ai congressi e alle riunioni.

9. Albi speciali

La C.N.S.A.SA. potrà istituire — se ritenuto necessario — eventuali “Albi speciali” per Istruttori.

Controllo e validazione idoneità

10. Controllo dell'idoneità

Il mantenimento e la validazione nel tempo del titolo di Istruttore di primo e secondo livello e della Qualifica di Sezionale, per un corretto svolgimento delle attività istituzionali organizzate dalle Scuole del C.A.I. afferenti alla C.N.S.A.SA. e per mantenere l'operatività delle Scuole stesse, deve avvenire attraverso il meccanismo degli Aggiornamenti Certificati e la partecipazione ad un numero minimo di giornate pratiche svolte durante i corsi nell'arco del triennio di validità del mandato della C.N.S.A.SA.

Il numero minimo di giornate pratiche da svolgere è stabilito dalla C.N.S.A.SA. in 5 (cinque) giornate pratiche svolte durante i corsi nell'arco del triennio di validità della C.N.S.A.SA.

Copertura assicurativa

11. Decorrenza della copertura assicurativa

Per gli Istruttori di nuova nomina o riammessi in attività, la copertura assicurativa decorre dalla più prossima delle quattro date successive: 1 gennaio, 1 aprile, 1 luglio o 1 ottobre.

12. Esclusione dalla copertura assicurativa

Sono esclusi dalla copertura assicurativa gli Istruttori cancellati dall'albo e gli Istruttori sospesi. Gli Istruttori Emeriti possono fruire della copertura assicurativa, ma solamente a proprie spese.

Corsi di formazione e aggiornamento

13. Corsi di formazione per Istruttori Nazionali

La C.N.S.A.SA., attraverso le proprie Scuole Centrali, organizza periodicamente corsi per la formazione di Istruttori Nazionali di Alpinismo, di Sci Alpinismo, di Arrampicata Libera, di Sci Escursionismo e di Istruttori Regionali di Sci Escursionismo. Tali corsi sono disciplinati da appositi regolamenti, ai quali si rimanda per quanto non esplicitamente riportato nel presente titolo.

Alla conclusione dei corsi di formazione il corpo Istruttori formula giudizi di idoneità, a seguito dei quali la Scuola Centrale competente propone alla C.N.S.A.SA. il conferimento del titolo. La C.N.S.A.SA. delibera in merito ed effettua la nomina, che decorre dal primo del mese di gennaio, aprile, luglio o ottobre successivo alla data della delibera. Il titolo viene formalmente conferito dal Presidente Generale del Club Alpino Italiano.

Possono partecipare ai corsi di formazione per Istruttori Nazionali solamente coloro che hanno già conseguito il titolo di Istruttore Regionale da almeno due anni, periodo ridotto ad un anno se l'interessato ha diretto un corso. Eccezioni motivate a tale regola possono essere disposte dalla C.N.S.A.SA.

14. Corsi di formazione per Istruttori Regionali

La C.N.S.A.SA., attraverso i propri O.T.T.O. e le Scuole Regionali/Interregionali, organizza periodicamente corsi per la formazione di Istruttori di Alpinismo, di Scialpinismo e di Arrampicata Libera. Tali corsi sono disciplinati da appositi regolamenti, ai quali si rimanda per quanto non esplicitamente riportato nel presente titolo.

Alla conclusione dei corsi di formazione il corpo Istruttori formula giudizi di idoneità, a seguito dei quali l'O.T.T.O. competente propone alla C.N.S.A.SA. il conferimento del titolo. La C.N.S.A.SA. delibera in merito ed effettua la nomina, che decorre dal primo del mese di gennaio, aprile, luglio o ottobre successivo alla data della delibera. Il titolo viene formalmente conferito dal Presidente Generale del Club Alpino Italiano.

Per tutti i punti sopra riportati è competente la C.N.S.A.SA.

Provvedimenti e disposizioni particolari, anche in deroga a quanto riportato, possono essere da essa deliberati

Regolamento per gli Organi Tecnici Operativi Centrali e Territoriali

PREAMBOLO

NORME STATUTARIE

"1. In assolvimento delle proprie funzioni specifiche, il CC può istituire:

a) organi tecnici centrali consultivi;

b) organi tecnici centrali operativi;

c) strutture operative.

Essi operano nell'ambito della struttura centrale allo scopo di favorire o svolgere per obiettivi o con continuità specifiche finalità istituzionali; al CC competono la scelta, la nomina o l'elezione dei componenti e del presidente, le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di controllo.

2. Gli organi operativi di cui alla lettera b) sono retti da un unico regolamento, le strutture di cui alla lettera c) sono rette ciascuna da un proprio ordinamento, soggetto ad approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del CC, che può attribuire loro ampia autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale.

3. In quest'ultimo caso le modalità di scelta, di nomina o di elezione dei componenti degli organi previsti sono stabilite dall'ordinamento stesso, anche in deroga al comma 1" (Statuto: art. 20).

NORME REGOLAMENTARI

"1. Gli OTC operativi sono composti da un minimo di tre fino ad un massimo di sette componenti, fatta eccezione per le Commissioni alle quali afferiscono più discipline, composte da un massimo di nove componenti. Essi sono eletti dal CC anche su proposta del CDC e sulla base di indicazioni o designazioni delle strutture territoriali e degli stessi organi tecnici operativi centrali e territoriali.

2. Un unico regolamento disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento comuni a tutti gli OTC operativi. Il regolamento è redatto a cura del CDC per iniziativa del CC, e adottato dallo stesso CC. In caso di inerzia accertata il CC subentra d'ufficio con funzioni di supplenza, anche affidando l'incarico a terzi.

3. Gli OTC operativi coordinano l'attività degli omologhi organi eventualmente costituiti a livello territoriale, fornendo loro direttive nelle materie che il CC deliberi essere necessarie ad assicurare su tutto il territorio nazionale scelte operative omogenee" (Regolamento generale: art. 32).

"1. Gli organi tecnici operativi interregionali, regionali e provinciali devono essere costituiti seguendo la stessa struttura ed organizzazione degli OTC operativi, in modo che ciascuno degli organi stessi abbia un omologo a livello centrale.

2. L'ordinamento di ciascun GR stabilisce la composizione degli organi tecnici regionali operativi, le modalità della scelta, anche sulla base di indicazioni o designazioni delle sezioni e degli stessi organi

tecnici regionali operativi, e di elezione dei loro componenti. Nel caso di organi tecnici interregionali l'ordinamento dei GR interessati provvede a stabilire le norme relative.

3. L'ARD esercita funzioni di indirizzo politico-locale; le funzioni di coordinamento e controllo dei risultati conseguiti sono esercitate dal CDR che ne riferisce all'ARD. Il CDR provvede al finanziamento delle attività degli OTTO con fondi propri e con quelli specificatamente destinati ai programmi approvati con il bilancio preventivo annuale, provenienti dalla Sede Centrale. Le funzioni di indirizzo tecnico generale sono esercitate dagli OTC operativi omologhi; nel caso di loro inerzia accertata, il CDC subentra d'ufficio con funzioni di supplenza." (Regolamento generale: art. 62).

Articolo 1

Gli Organi Tecnici Operativi sono Centrali (OTCO) e Territoriali (OTTO).

Il presente Regolamento disciplina gli OTCO, prevedendo norme comuni a tutti gli OTCO, e detta, altresì, specifiche previsioni in materia di struttura e organizzazione degli OTTO.

TITOLO I - Organi Tecnici Centrali Operativi

Capo I - Sede, scopi e suddivisione funzionale

Articolo 2

1. Gli OTCO hanno sede presso la Sede Centrale del CAI; operano per la crescita e la promozione, anche culturale ed etica, del Sodalizio, svolgendo con continuità specifiche funzioni tecniche di proposta e di supporto all'attività degli Organi Centrali.

2. Gli OTCO hanno lo scopo di:

- a) attuare le funzioni di indirizzo stabilite dal Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo (CC);
- b) sviluppare progetti e promuovere iniziative nell'ambito dei programmi di attività approvati dal CC, sulla base di budget di spesa approvati dal CDC;
- c) indicare gli orientamenti tecnici e culturali e i principi etici e morali per l'esercizio delle specifiche attività; impartire le conseguenti direttive agli OTTO, costituiti nell'ambito dei Raggruppamenti Regionali o Provinciali (GR) e, attraverso quest'ultimi, agli organismi tecnici sezionali e ne controllano l'attuazione, ferma restando l'autonomia politico-gestionale delle Sezioni;
- d) definire e organizzare, ove dotati di figure titolate o di propria Scuola Centrale/Nazionale, le modalità della formazione e dell'aggiornamento.

Articolo 3

1. Gli OTCO sono funzionalmente suddivisi nei due gruppi seguenti:

- a) OTCO che svolgono funzioni operative e didattiche sul territorio, attraverso propri titolati e scuole, con il compito di porre in atto specifici programmi di attività finalizzati alla frequentazione responsabile della montagna con competenza, preparazione e consapevolezza del rischio e allo svolgimento dell'attività alpinistica in tutte le sue forme;
- b) OTCO che svolgono funzioni operative senza il ricorso a titolati e a scuole.

2. Gli OTCO di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono elencati nell'allegato A.

Articolo 4

1. Gli OTCO non possono nominare od inviare propri rappresentanti presso organi od organizzazioni esterne al CAI, salvo espresso mandato del CDC.

2. Gli OTCO non possono assumere autonomamente impegni di natura finanziaria ed economico-patrimoniale che vincolino il CAI.

Capo II - Composizione, organizzazione, durata e coordinamento

Articolo 5

1. Ciascun OTCO è costituito da un minimo di tre fino ad un massimo di sette componenti, fatta eccezione per l'OTCO Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo, Sci Alpinismo e Arrampicata Libera, l'OTCO Commissione Centrale Escursionismo e Cicloescursionismo e l'OTCO Commissione Centrale per la Speleologia e il Torrentismo, costituiti da un massimo di nove componenti. Qualora esistano corrispondenti organi territoriali regionali o interregionali, i componenti dell'OTCO saranno scelti, se possibile, in modo che ciascuna area interregionale abbia almeno un proprio componente.

2. Nella costituzione degli OTCO va rispettato il più possibile il principio dell'equilibrio di genere e di specialità tecnica.

Articolo 6

1. Per gli OTCO dotati di figure titolate è previsto, quale requisito per la nomina, il possesso del titolo di primo o secondo livello. Tale requisito non è indispensabile per i componenti degli OTCO Comitato Scientifico Centrale e Tutela Ambiente Montano, per quest'ultimo eccezion fatta per il presidente, a fronte di documentate competenze acquisite.

2. Ferme restando le disposizioni del Regolamento generale in materia di "Cariche sociali e incarichi" (art. 70), "Condizioni per l'eleggibilità alle cariche sociali" (art. 71), "Incompatibilità tra cariche sociali" (art. 72), "Sostituzione di componenti di organi centrali e di organi delle strutture territoriali decaduti prima del termine del mandato" (art. 75), i candidati alla carica di componente di OTCO devono essere in possesso delle competenze ed esperienze necessarie in relazione al settore di operatività dell'OTCO di riferimento.

Articolo 7

1. I componenti degli OTCO di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) vengono eletti dal CC, sentiti i referenti del CDC e del CC, all'interno di una lista composta da un numero di designati almeno di una volta e mezzo superiore rispetto al numero dei componenti da eleggere, proveniente dal Congresso nazionale dei relativi titolari, al quale devono essere indirizzate tutte le proposte dei Congressi territoriali, dei GR, dei Presidenti di Sezione e dei singoli soci; in caso di liste incomplete o non rappresentative delle aree territoriali, il CC sceglie autonomamente un numero di componenti dell'OTCO pari a quello di cui la lista è mancante, nel numero o in rappresentanza delle aree territoriali, in base a criteri oggettivi fondati su equilibrio di genere, rappresentanza territoriale e competenze.

2. I componenti di cui all'art. 3 comma 1 lett. b) e quelli di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) che non effettuano il Congresso nazionale vengono eletti dal CC, tenuto conto delle indicazioni provenienti dal

CDC e dal Consigliere centrale referente sulla base delle indicazioni provenienti dai GR, dalle Sezioni e da singoli soci e in base a criteri oggettivi, fondati su equilibrio di genere, rappresentanza territoriale e competenze.

3. Le proposte di designazione da sottoporre al CC dovranno essere corredate da un esauriente curriculum che attesti l'idoneità a ricoprire la carica, le competenze specifiche, la capacità nel campo in cui operare, sottoscritto dal candidato e dal Presidente della sezione di appartenenza o dal Presidente del GR o dal Presidente dell'OTCO o dell'OTTO di riferimento; candidature prive di curriculum verranno escluse.

4. I Congressi dei titolari devono essere tenuti almeno una volta nel triennio e non oltre il 31 ottobre del terzo anno di mandato; se aperti ai Qualificati Sezionali, questi partecipano senza diritto di voto.

5. Il CDC e il CC nominano, tra i rispettivi componenti, il referente che sarà incaricato di seguire l'attività di ogni singolo OTCO, il quale riceverà tutti i documenti inviati ai componenti OTCO. Il referente incaricato viene invitato a partecipare alle riunioni e relaziona al rispettivo Organo sul funzionamento e sull'operato dell'OTCO.

Articolo 8

1. I Presidenti degli OTCO vengono eletti dal CC nella prima seduta utile, sulla base delle indicazioni del Consigliere centrale referente e degli stessi componenti l'OTCO; fino a quel momento svolge le funzioni di Presidente dell'OTCO, nei limiti della gestione ordinaria, il componente con più anni di iscrizione al CAI, scelto prioritariamente tra coloro che eventualmente sono stati rieletti.

2. Nella prima riunione utile, successiva alla nomina del Presidente, i componenti l'OTCO eleggono il Vicepresidente ed il Segretario; quest'ultimo può essere scelto anche al di fuori dei componenti e, in tal caso, non ha diritto di voto.

3. Il Presidente dell'OTCO può operare nei casi d'urgenza; le eventuali decisioni assunte sono soggette a ratifica da parte dell'OTCO nella riunione immediatamente successiva. Può essere costituito un Comitato di Presidenza, composto dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario, se elettivo.

Articolo 9

1. I componenti degli OTCO durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per un ulteriore triennio.

2. Alla scadenza del mandato i componenti rimangono in carica fino all'elezione dei nuovi componenti dell'OTCO.

Articolo 10

1. Il componente che per tre volte consecutive non sia intervenuto, salvo giustificato motivo, alle riunioni del proprio OTCO decade e si provvede alla sua sostituzione; analogamente si procede nel caso di dimissione o di cessazione per qualsiasi altra causa. Il nuovo nominato assume l'anzianità del componente sostituito.

2. Qualora il CC, ravvisandone la necessità o l'opportunità, dichiarasse decaduti i componenti di un OTCO potrà anche disporre la nomina contestuale di un commissario ad acta per l'ordinaria amministrazione.

Articolo 11

1. Gli OTCO si raccordano nell'ambito del Coordinamento, di cui fanno parte anche le Strutture Operative, affinché i programmi di formazione e di aggiornamento dei rispettivi titolari perseguano gli obiettivi della base culturale comune e, per quanto possibile, della uniforme metodologia didattica. Gli OTCO si raccordano affinché vi sia armonizzazione ed uniformità in materia di frequenza e tipologia degli aggiornamenti, attività minima annuale e convalida triennale della stessa.

Capo III - Funzionamento**Articolo 12**

1. Ciascun OTCO si riunisce su convocazione del suo Presidente o, in caso di impedimento, del suo Vicepresidente, trasmessa dalla Segreteria generale ai destinatari previa registrazione al protocollo; si riunisce altresì su convocazione del PG. La convocazione è inoltrata al PG, al Direttore, nonché ai referenti del CDC e del CC.

2. Di ciascuna riunione deve essere redatto verbale, sottoposto all'approvazione dei componenti dell'OTCO nella riunione successiva. Copia del verbale approvato viene trasmessa alla Direzione che lo rende disponibile agli Organi Centrali.

Articolo 13

1. Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti, tra i quali il Presidente o almeno il Vicepresidente e possono svolgersi per via telematica.

2. I componenti degli OTCO non possono conferire deleghe di rappresentanza.

3. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei componenti.

Articolo 14

I Presidenti degli OTCO:

- sono affidatari dei beni in dotazione all'OTCO così come individuati nell'inventario dei beni patrimoniali del Club Alpino Italiano ed hanno l'obbligo di informare tempestivamente il funzionario responsabile del patrimonio presso la Sede Centrale di ogni relativo smarrimento, distruzione, danneggiamento o sottrazione;
- l'esigenza di avvalersi di collaborazioni esterne, a titolo gratuito o a titolo oneroso, va comunicata al CDC che deciderà in proposito;
- presentano al CDC, tramite la Direzione, entro il 31 agosto di ogni anno il programma delle attività del rispettivo OTCO per l'anno successivo corredato dal relativo preventivo di spesa;
- presentano al CC e al CDC entro il 31 gennaio di ogni anno la relazione sull'attività svolta dal rispettivo OTCO nell'anno precedente e sugli obiettivi raggiunti.

Articolo 15

1. I programmi ed i budget previsionali di spesa, le relazioni, nonché gli inventari ed i relativi aggiornamenti dei beni affidati verranno redatti dagli OTCO nei modi e nei termini indicati dalla Direzione.

TITOLO II - Organi Tecnici Territoriali Operativi: Organizzazione

Articolo 16

1. Gli OTTO operano nell'ambito dei GR alle dipendenze del corrispondente OTCO di cui attuano le direttive e gli orientamenti tecnici e dai quali possono ricevere fondi necessari per la loro attività.
2. I CDR svolgono le funzioni di coordinamento dei programmi e di controllo dei risultati raggiunti dagli OTTO e provvedono a finanziarne le attività con fondi propri e con quelli specificamente destinati ai programmi approvati con il bilancio preventivo annuale provenienti dalla Sede Centrale.
3. I componenti degli OTTO vengono scelti per le competenze specifiche, la disponibilità e le capacità dimostrate, cercando di favorire l'equilibrio di genere; nel caso di OTTO dotati di figure titolate, i componenti devono essere in possesso di titolo, eccezion fatta per il Comitato Scientifico e per la Tutela Ambiente Montano; per questa ultima il Presidente deve essere un Titolare.
4. Il numero, la modalità di scelta e di designazione dei componenti dell'OTTO vengono decise dal GR, o dai GR nel caso di OTTO Interregionali. Nel caso di organi tecnici interregionali l'ordinamento dei GR interessati provvede a stabilire le norme relative nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento Generale e dal Regolamento-tipo Organo Tecnico Territoriale Operativo Interregionale.

Articolo 17

1. Ciascun OTTO sottopone, entro il 31 maggio di ogni anno, il programma annuale, con il preventivo di spesa, all'OTCO dandone contestuale comunicazione al GR.
2. Ciascun OTCO, valutati i programmi degli OTTO regionali e interregionali ed i relativi preventivi di spesa, alla luce degli indirizzi generali approvati dal CC e nel rispetto dei budget assegnati, ne autorizza l'esecuzione con eventuali modifiche, informandone il GR.

Articolo 18

1. Gli OTTO non possono assumere autonome iniziative che coinvolgano il Sodalizio a livello nazionale, regionale ed interregionale.
2. Ogni eventuale richiesta di cui al comma 1 va autorizzata dal CDR.
3. Nei casi di urgenza provvede il Presidente del GR, che sottopone la delibera al CDR per la ratifica nella prima seduta utile successiva.

TITOLO III - Attività Didattica

Articolo 19

1. La formazione e l'aggiornamento dei titolati avvengono mediante l'organizzazione e la gestione di Scuole, nei modi e secondo gli indirizzi dell'OTCO.
2. La formazione e l'aggiornamento dei titolati degli OTCO privi di Scuola avvengono a cura dell'OTCO stesso.
3. La tenuta e l'aggiornamento degli albi dei Titolati sono a cura della Sede Centrale.

4. Ogni OTCO relativamente ai corsi di formazione e aggiornamento di primo e di secondo livello fissa, in accordo con la propria Scuola Centrale se costituita, i criteri di ammissione e le modalità di svolgimento e frequenza nel rispetto dei principi di armonizzazione di cui all'art. 11 del presente Regolamento.

Articolo 20

1. Le Scuole centrali/nazionali hanno il compito di sviluppare lo studio, l'elaborazione e la codificazione delle metodologie di insegnamento e delle tecniche di esecuzione di ciascuna attività. Dipendono dal corrispondente OTCO, che ne stabilisce le competenze, i criteri di ingresso e di permanenza dei componenti delle Scuole.

2. I componenti delle Scuole centrali/nazionali vengono nominati dall'OTCO, per una durata pari a quella dello stesso, sulla base delle competenze tecniche e didattiche. L'elenco dei nominati con i relativi curricula sono inviati alla Direzione per la trasmissione al CC e al CDC.

3. I componenti dell'OTCO non possono far parte del Direttivo della Scuola.

Articolo 21

1. Il numero dei componenti di ogni Scuola centrale/nazionale viene definito dall'OTCO sulla base delle effettive e comprovate esigenze operative.

2. La Scuola centrale/nazionale nomina al proprio interno un Direttore e un Comitato Direttivo che alla prima riunione utile nomina un Segretario e uno o più Vicedirettori.

3. Alla scadenza della nomina i componenti della Scuola sono riconfermabili mentre quelli del Comitato Direttivo e il Direttore non possono ricoprire l'incarico per più di due mandati consecutivi.

4. Gli OTCO possono demandare, con le stesse modalità previste per le Scuole centrali/nazionali, la formazione e l'aggiornamento dei titolari di primo livello alle Scuole regionali/interregionali, ove costituite.

Articolo 22

1. I titolari sono inquadrati nelle seguenti categorie: istruttori, accompagnatori, operatori.

2. Ogni categoria prevede due livelli: primo livello regionale; secondo livello nazionale.

3. Il Presidente Generale può nominare "emeriti", soci già titolari e non più in attività che si siano distinti nello svolgimento della stessa per almeno 20 anni al netto delle sospensioni; e "onorari", soci che in uno specifico settore, pur senza essere stati titolari, abbiano svolto attività significative e si siano particolarmente distinti. La proposta di nomina deve essere presentata dall'OTCO, dall'OTTO o dalla Sezione di appartenenza e corredata di curriculum e motivazione.

Articolo 23

1. I titoli di primo e secondo livello sono attribuiti dal Presidente Generale su proposta dei rispettivi OTCO che ne deliberano l'attribuzione dell'idoneità tecnica visto il superamento dell'apposito corso svolto conformemente ai piani didattici in vigore. Gli Uffici della Sede Centrale provvedono all'inserimento in piattaforma dei titolari.

2. Il profilo del titolato viene inserito in piattaforma e, in attesa della completa digitalizzazione, viene rilasciato al titolato un apposito libretto personale cartaceo unificato per tutti gli OTCO.

3. L'iscrizione all'albo costituisce condizione per lo svolgimento dell'attività.

Articolo 24

1. L'accesso ai corsi di formazione per titolati è subordinato al possesso dei seguenti requisiti, certificati da apposita dichiarazione valida ai sensi di legge:

- a) essere socio ordinario o familiare con almeno due anni compiuti di iscrizione al Sodalizio;
- b) avere compiuto il 18° anno di età, per i titolati di primo livello; il 21° per quelli di secondo livello;
- c) essere in possesso del godimento dei diritti civili.

2. Per accedere ai corsi di secondo livello è altresì necessario avere svolto almeno due anni di attività come titolato di primo livello.

3. Per accedere ai corsi di primo livello è necessario essere in possesso della "Qualifica Sezionale" ove previsto, o avere svolto attività di Sezione specifica per almeno un anno, certificata dal Presidente della stessa.

Articolo 25

1. È prevista altresì la figura dell'Istruttore, Accompagnatore od Operatore "Qualificato Sezionale".

2. Ogni OTCO, relativamente ai corsi di formazione e aggiornamento dei "Qualificati Sezionali", fissa i criteri di ammissione e le modalità di svolgimento, frequenza e attribuzione della relativa qualifica, demandandone controllo e verifica agli OTTO.

3. La formazione e l'aggiornamento dei Qualificati Sezionali avviene a livello sezionale, intersezionale o regionale secondo le modalità stabilite dal competente OTCO.

4. La Qualifica Sezionale viene rilasciata dal Presidente della Sezione al raggiungimento dell'idoneità tecnica comunicata dall'OTTO.

5. L'albo dei "Qualificati Sezionali" viene istituito presso il GR ed è tenuto e aggiornato dall'OTTO utilizzando la piattaforma centrale.

Articolo 26

1. La cessazione della qualifica di socio per mancato rinnovo dell'iscrizione, anche per un solo anno, comporta la decadenza dal titolo e dalla qualifica salvo la reiscrizione entro l'anno.

2. I titolati devono rinnovare l'iscrizione entro il 31 dicembre di ogni anno poiché, decorso tale termine, cessa la specifica copertura assicurativa e, di conseguenza, è loro inibita, fino al rinnovo dell'iscrizione, ogni attività operativa o didattica inerente al titolo.

3. Titolati e Qualificati Sezionali sono tenuti a partecipare agli aggiornamenti tecnici e culturali obbligatori stabiliti dagli OTCO con cadenza almeno triennale. In casi particolari, gli OTCO possono definire ulteriori attività obbligatorie per novità legate a norme tecniche, materiali o altre ritenute importanti. Le Scuole, anche in collaborazione con quelle di altri OTTO Regionali o Interregionali, o, in mancanza, gli OTCO e/o gli OTTO su incarico del rispettivo OTCO, organizzano recuperi degli

aggiornamenti tecnici o culturali obbligatori per consentire di ottemperare all'obbligo di frequenza. Gli OTCO devono prevedere verifiche periodiche delle competenze con connotato valutativo finalizzato al mantenimento del Titolo/Qualifica. L'attività dei Titolati deve essere convalidata dall'OTTO, quella dei Qualificati Sezionali dal Presidente della Sezione di appartenenza. Gli OTCO, nel rispetto dei principi di armonizzazione di cui all'art. 11 del presente regolamento, stabiliscono le attività minime annuali.

4. Il Titolato ed il Qualificato Sezionale vengono sospesi quando: non abbiano partecipato, senza presentare giustificato motivo, agli aggiornamenti obbligatori o verifiche; non abbiano superato le verifiche periodiche delle competenze; non abbiano documentato l'attività svolta, sia in ambito di Scuole Sezionali/Intersezionali che in quello di attività sociali inserite nel calendario annuale sezionale che in ambito di GR/OTTO/OTCO, o documentino un'attività insufficiente rispetto all'attività minima annuale prevista dall'OTCO di riferimento. Dovranno essere previste sessioni di recupero da effettuarsi entro 12 mesi dalla data di effettuazione degli aggiornamenti e delle verifiche periodiche delle competenze, finalizzate al reintegro in attività dei titolati e qualificati sezionali sospesi. Costituisce giustificato motivo alla mancata partecipazione agli aggiornamenti o alle verifiche periodiche delle competenze e al mancato rispetto dell'attività minima annuale prevista, il ricoprire cariche apicali nelle strutture del CAI: Presidente Generale, Vicepresidente Generale, componente CC, Presidente GR. Lo stato di sospensione inibisce ogni attività operativa e didattica inerente al titolo; con la sospensione viene meno la copertura assicurativa riservata ai titolati.

5. I provvedimenti di sospensione, decadenza e riammissione, per i titolati di secondo livello, sono valutati dall'OTCO sulla base delle attività dichiarate dai titolati, degli avvenuti aggiornamenti obbligatori e delle verifiche periodiche delle competenze; analogamente farà l'OTTO per i titolati di primo livello. L'OTCO delibera in merito a sospensione, decadenza o riammissione e la Sede Centrale aggiorna l'albo dei titolati in piattaforma.

6. La sospensione del Titolato è disposta con provvedimento del Presidente Generale su indicazione dell'OTCO, o su richiesta dell'interessato da inoltrarsi all'OTTO/OTCO di riferimento. La sospensione è revocata previa comunicazione di ripresa dell'attività e frequentazione dell'aggiornamento obbligatorio con superamento dell'eventuale relativa verifica, secondo le modalità stabilite dall'OTCO. Decorsi 2 anni consecutivi di sospensione, è richiesto una verifica valutativa per la riammissione. Decorsi 3 anni consecutivi di sospensione subentra la decadenza definitiva.

7. Nel caso di sospensione su richiesta dell'interessato per motivi familiari, lavorativi, ecc. per il reintegro nel ruolo di appartenenza è richiesto: entro 3 anni dalla sospensione il superamento di verifica valutativa; dal quarto al sesto anno la partecipazione a corso di 2 giorni con oggetto i temi trattati negli aggiornamenti dell'ultimo triennio e le novità tecnico/culturali introdotte nello stesso periodo, oltre al superamento di verifica valutativa.

8. La sospensione del Qualificato è disposta dal Presidente di Sezione su proposta motivata dell'OTTO o su richiesta dell'interessato. Restano valide in materia di Qualificati Sezionali le altre previsioni di cui ai commi 6 e 7.

9. Il titolato/qualificato decaduto o non più in attività viene inserito con il proprio curriculum in apposito albo storico dei titolati in quiescenza costituito ed aggiornato dagli OTC.

Articolo 27

1. I Titolati ed i Qualificati Sezionali CAI devono svolgere la loro attività solo nell'ambito del Sodalizio con particolare attenzione a quello sezionale; eventuale attività ed impiego del titolo al di fuori del CAI devono essere espressamente autorizzate dal Presidente dell'OTCO previo eventuale parere della Scuola di appartenenza.

2. I Titolati ed i Qualificati Sezionali del CAI devono prestare la propria opera a titolo gratuito e volontario e non possono essere retribuiti. Hanno peraltro diritto al rimborso delle spese documentate, sostenute nello svolgimento della propria attività, nella misura e secondo le norme previste dal Sodalizio.

TITOLO IV - Norme Finali

Articolo 28

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° marzo 2017 e comporta la contestuale abrogazione dei Regolamenti dei singoli OTCO.

Allegato A - Elenco OTCO

a) OTCO individuati all'art. 3 comma 1 lett. a):

Commissione centrale alpinismo giovanile (CCAG)
Commissione centrale per l'escursionismo e cicloescursionismo (CCE)
Commissione centrale per la speleologia e il torrentismo (CCST)
Commissione centrale per la tutela dell'ambiente montano (CCTAM)
Commissione nazionale scuole di alpinismo, sci-alpinismo e arrampicata libera (CNSASA)
Comitato scientifico centrale (CSC)

b) OTCO individuati all'art. 3 comma 1 lett. b):

Commissione centrale medica (CCM)

Approvato dal CC con delibera nr. 47 del 20 giugno 2020 e con delibera nr. 52 dell'8 ottobre 2022.

Regolamento della Scuola Centrale di Alpinismo e Arrampicata Libera

TITOLO I – Costituzione, scopo, compiti

Art. 1 - Costituzione e Scopo

- a) La Scuola Centrale di Alpinismo e Arrampicata Libera (in seguito indicata con S.C.A.) è costituita in seno alla Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo Sci-alpinismo e Arrampicata libera (nel seguito indicata con C.N.S.A.SA.) a norma del regolamento degli Organi Tecnici Centrali e Territoriali Operativi del Club Alpino Italiano.
- b) Ha lo scopo di fornire alla C.N.S.A.SA. un supporto strettamente tecnico per quanto riguarda la didattica nel campo dell'Alpinismo e della Arrampicata Libera, la formazione, la verifica e l'aggiornamento di Istruttori di Alpinismo e Arrampicata Libera a tutti i livelli.

Art. 2 - Compiti

Per il conseguimento dei suoi scopi la S.C.A., in base alle direttive della C.N.S.A.SA.

- a) provvede all'organizzazione e alla conduzione tecnica dei Corsi di Formazione e verifica per Istruttori Nazionali di Alpinismo e Arrampicata Libera e ne fornisce i direttori
- b) fornisce gli elementi tecnici necessari alla predisposizione dei programmi didattici che devono essere svolti nell'ambito dei Corsi di Alpinismo e Arrampicata Libera curando, eventualmente in collaborazione con altro personale o enti specializzati, la realizzazione di strumenti tecnico-didattici quali manuali tecnici, ausili audiovisivi, ecc.
- c) costituisce il riferimento tecnico per le scuole Regionali/Interregionali, che dal suo organico attingono per la scelta del proprio direttore.
- d) effettua, anche in collaborazione con Centro Studi Materiali e Tecniche nonché con altri enti o industrie, studi e prove su tecniche, materiali, attrezzature, metodologie didattiche, sistemi di soccorso e autosoccorso, ecc. in funzione del loro interesse per la formazione e l'aggiornamento degli Istruttori di Alpinismo e Arrampicata Libera e per la conduzione dei Corsi.
- e) coadiuva la C.N.S.A.SA. e il CAI. nell'ambito dei rapporti con associazioni alpinistiche di altri Paesi, associazioni sportive nazionali ed estere, enti pubblici e privati, industrie, scuole, enti di ricerca, ecc., fornendo consulenza e supporto tecnico, e mettendo a disposizione i propri membri per la partecipazione a commissioni, rappresentanze, delegazioni, altri organi tecnici.
- f) assolve i compiti che la C.N.S.A.SA., di volta in volta, le affida.
- g) se richiesto partecipa, con una rappresentanza dei propri membri, a manifestazioni e incontri nel rispetto delle direttive e dei regolamenti del C.A.I.

TITOLO II – Territorio, composizione, funzionamento

Art. 3 - Territorio

Il territorio di competenza è quello della C.N.S.A.SA

Art.4 - Composizione

- a) L'organico della S.C.A. è formato da Istruttori Nazionali di Alpinismo e Arrampicata Libera, di provata esperienza e capacità tecnico-didattiche. Per assolvere ai propri compiti, la S.C.A. può avvalersi della collaborazione di esperti di settori connessi con la pratica dell'Alpinismo e dell'Arrampicata Libera; essi possono essere invitati alle riunioni della S.C.A. senza diritto di voto. Il numero dei componenti della S.C.A. viene verificato dalla C.N.S.A.SA. sulla base delle effettive e comprovate esigenze operative.
- b) L'organico deve rappresentare tutto il territorio nazionale, in rapporto al numero di scuole e Istruttori presenti in ogni Organo Tecnico Territoriale Operativo (O.T.T.O.) compatibilmente con i requisiti, comunque irrinunciabili, di competenza e professionalità di cui al comma precedente
- c) I membri della S.C.A. vengono nominati dalla C.N.S.A.SA. su proposta della S.C.A.; l'elenco dei nominati viene inviato dalla C.N.S.A.SA. alla Direzione del C.A.I.
- d) Può essere nominato membro solo chi non abbia interessi contrastanti con quelli della C.N.S.A.SA. e della S.C.A.
- e) I componenti della S.C.A. durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
- f) I componenti, nel corso del triennio di nomina, sono tenuti a partecipare almeno a due riunioni/aggiornamenti, a un modulo operativo di un Corso Nazionale o almeno 5 giornate operative per altre attività (per esempio per la collaborazione con altri O.T.C.O.), fatto salvo impedimenti gravi e inderogabili che dovranno essere comunicati anticipatamente e concordati con il direttore della S.C.A.
- g) I componenti che non operano secondo i principi e i dettami della S.C.A. o che, senza giustificato motivo, non intervengono alle riunioni o non partecipano a Corsi Nazionali, secondo quanto stabilito nel precedente comma f), possono essere esclusi dalla S.C.A. Il provvedimento di esclusione, su proposta del direttore, deve essere preso a maggioranza dei membri e ratificato dalla C.N.S.A.SA. Il provvedimento di esclusione può essere preso sia durante che al termine del periodo di nomina.
- h) Proposte per nuovi ingressi possono essere presentate alla S.C.A. dagli stessi componenti della S.C.A. o dagli O.T.T.O. con il parere consultivo della relativa scuola Regionale/Interregionale, tracciando un breve profilo del candidato e presentando un C.V. alpinistico e/o arrampicatorio. Il candidato proposto deve far parte della scuola Regionale/Interregionale, avere partecipato ad almeno un Corso Regionale come docente e deve garantire che la propria partecipazione alle attività della S.C.A. abbia un carattere prioritario rispetto agli altri impegni istituzionali. La candidatura deve essere approvata dalla maggioranza dell'assemblea della S.C.A.
- i) Allo scadere di ogni triennio, verificata la rispondenza della composizione alle esigenze della C.N.S.A.SA., l'efficienza e la effettiva partecipazione dei membri così come la loro permanenza nelle scuole Regionali/Interregionali, le eventuali dimissioni e/o provvedimenti di esclusione, il direttore della S.C.A. trasmette alla C.N.S.A.SA. l'elenco dei nominativi dei quali si richiede la riconferma della nomina e l'elenco dei nominativi dei nuovi ingressi approvati dall'assemblea della S.C.A.

Art.5 - Direzione

- a) Prima del termine del mandato triennale, i membri della S.C.A. eleggono, al proprio interno, un direttore e due vicedirettori, uno per ogni specialità (Alpinismo e Arrampicata Libera), la cui

nomina deve essere ratificata dalla C.N.S.A.SA.; essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti per un solo triennio.

- b) in caso di dimissioni anticipate, devono essere eletti un nuovo direttore e/o vicedirettori, la cui nomina deve essere ratificata dalla C.N.S.A.SA, che rimangono in carica fino alla scadenza del periodo di nomina triennale della S.C.A. I nuovi direttore e/o vicedirettori possono essere rieletti per un solo triennio.
- c) Nel proprio ambito la S.C.A. nomina un comitato direttivo di cui fanno parte il direttore, i vicedirettori e un componente per ogni convegno non già rappresentato da uno o da entrambi i vicedirettori. Il direttore non è da considerarsi ai fini della rappresentatività dei convegni. I componenti del comitato direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti per un solo triennio, fatti salvi casi particolari. In caso di dimissioni anticipate, devono essere nominati nuovi componenti del comitato direttivo che rimangono in carica fino alla scadenza del periodo di nomina triennale della S.C.A. e possono essere rieletti per un solo triennio, fatti salvi casi particolari.
- d) Il direttivo ha le funzioni di coordinare l'attività della Scuola, di preparare programmi e riunioni, di elaborare proposte, di curare le questioni urgenti e di ordinaria amministrazione. Nel caso di decisioni operative imposte dall'urgenza, il direttivo deve sottoporre il proprio operato a ratifica da parte dell'assemblea della S.C.A. e deve comunque mantenere informati i componenti della Scuola delle iniziative in corso.
- e) Il direttore può avvalersi dell'opera di un segretario di sua designazione, non necessariamente componente della S.C.A.
- f) Il direttore rappresenta la S.C.A. e può delegare i propri compiti, in caso di necessità, a uno dei vicedirettore o, in subordine, ad altro membro.
- g) Il direttore può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni della C.N.S.A.SA.

Art. 6 - Convocazione

- a) La S.C.A. si riunisce su convocazione del direttore o su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti; si riunisce altresì su richiesta della C.N.S.A.SA.
- b) Di norma la convocazione è fatta con preavviso di almeno 15 giorni, con indicazione di data, ora, località e ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire anche in modo informale
- c) in ogni caso l'avviso di convocazione deve essere inviato alla C.N.S.A.SA.

Art. 7 - Validità delle riunioni

Le riunioni della S.C.A. sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti. Devono essere presenti il direttore o il vicedirettore delegato in accordo al precedente Art. 5 comma f).

Art. 8 - Delibere

Le delibere sono valide se prese a maggioranza dei presenti, salvi i casi previsti dal presente regolamento. In caso di parità prevale il voto del direttore o, in sua assenza, del vicedirettore delegato.

Art. 9 - Verbale

- a) La verbalizzazione delle riunioni è compito del Segretario, in sua assenza, di un membro della S.C.A., indicato dal direttore o dal vicedirettore delegato.
- b) Il verbale delle riunioni deve essere inviato alla C.N.S.A.SA. per l'approvazione.

TITOLO III – Corsi di formazione e verifica per istruttori nazionali

Art. 10 - Organizzazione e Regolamento

- a) La S.C.A., su mandato della C.N.S.A.SA., provvede all'organizzazione e alla conduzione dei corsi di formazione e verifica per Istruttori Nazionali di Alpinismo e Arrampicata Libera, con cadenza, di massima, biennale oppure quando richiesto dalla C.N.S.A.SA.
- b) Per tali corsi la S.C.A. predispone un regolamento in osservanza alle linee guida per Corsi Nazionali approvate dal C.C.

Art. 11 - Programma e calendario

- a) Il programma e il calendario di ogni corso devono essere sottoposti alla C.N.S.A.SA. prima del previsto invio a scuole e sezioni.
- b) Dei corsi deve essere data comunicazione e inviato programma a tutte le scuole e/o sezioni del C.A.I. almeno novanta giorni prima della data di chiusura delle iscrizioni.
- c) in occasione di ogni corso verrà realizzato un opuscolo illustrativo in formato cartaceo e/o informatico in cui saranno elencati sinteticamente, oltre al calendario, tutte le norme essenziali le modalità di iscrizione, i requisiti richiesti, e quant'altro sia ritenuto opportuno. Tali indicazioni possono variare di volta in volta e vengono concordate dalla S.C.A. con la C.N.S.A.SA.
- d) A tutte le scuole/sezioni verranno inviate indicazioni e modalità per l'inserimento delle attività alpinistica, di arrampicata e didattica dei candidati, che costituiscono elementi di valutazione per l'ammissione al corso.

Art. 12 - Ammissione ai corsi

L'ammissione a ciascun corso dei candidati che hanno presentato domanda viene decisa da un'apposita commissione designata dalla direzione della S.C.A. della quale deve far parte in ogni caso un membro della C.N.S.A.SA. da essa designato. L'elenco degli ammessi deve essere comunicato alla C.N.S.A.SA.

Art. 13 - Finalità e caratteristiche

- a) Finalità dei corsi è quella di verificare la preparazione tecnica e didattica dei candidati sulla base delle indicazioni della S.C.A. e della C.N.S.A.SA., affinché possano operare quali Istruttori Nazionali di Alpinismo e Arrampicata Libera entro le scuole dei C.A.I. in conformità con gli scopi perseguiti dal Sodalizio.
- b) Dell'esito del corso verrà data comunicazione alla C.N.S.A.SA. perché provveda alla richiesta di conferimento del titolo.

Art. 14 - Direzione e Corpo Istruttori

La S.C.A. designa, di volta in volta, il Direttore e il Corpo Istruttori del corso

Art. 15 - Mezzi finanziari, strutture e materiali

I mezzi finanziari per l'effettuazione dei corsi sono forniti dalla C.N.S.A.SA. Le strutture e i materiali necessari per il loro svolgimento possono essere reperiti direttamente dalla S.C.A

TITOLO IV – Rapporti con le scuole**Art. 16 - Subordinazione**

La C.N.S.A.SA. è competente in via esclusiva a regolamentare, organizzare e coordinare l'attività tecnico didattica delle Scuole del C.A.I. Le Scuole Centrali costituiscono organi consultivi di tipo tecnico. Tutte le scuole operanti sul territorio nazionale sono tenute a osservare le prescrizioni tecniche impartite dalla C.N.S.A.SA., sia direttamente sia tramite le Scuole Centrali.

Art. 17 - Scuole Regionali/Interregionali

Le Scuole Regionali/Interregionali di Alpinismo e Arrampicata Libera costituite dagli Organi Tecnici Territoriali Operativi devono essere dirette da un membro della S.C.A., I.N.A. o I.N.A.L. - I.A. Nel caso in cui ci siano delle Scuole Regionali/Interregionali unificate, il direttore può essere un I.N.A., un I.N.S.A., un I.N.A.L. - I.A. o un I.N.A.L. - I.S.A. appartenente a una delle due scuole centrali.

TITOLO V – Programmi, relazioni**Art. 18 - Programma di attività**

- a) Entro il mese di luglio la S.C.A. predispone un programma di attività relativo all'anno solare successivo e un preventivo di massima di spesa. Programma e preventivo devono essere inviati alla C.N.S.A.SA.
- b) Se richiesto dalla C.N.S.A.SA., la S.C.A. redige una relazione sull'andamento dei Corsi Nazionali e delle altre attività svolte durante l'anno. Tale relazione può essere successivamente integrata nella relazione generale dell'attività svolta dalla C.N.S.A.SA.

Art. 19 -- Mezzi finanziari

La S.C.A. è finanziata, per le proprie attività, dalla C.N.S.A.SA.

TITOLO VI – Modifica del regolamento**Art. 20 - Modifiche**

Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere apportate:

- a) su proposta della S.C.A. stessa, con l'approvazione dei due terzi dei propri componenti
- b) su proposta della C.N.S.A.SA.

Approvato dalla S.C.A. il 22 ottobre 2022 e dalla C.N.S.A.SA. il 23 ottobre 2022.

Regolamento della Scuola Centrale di Scialpinismo

TITOLO I – Costituzione, scopo, compiti

Art. 1 - Costituzione e Scopo

- a) La Scuola Centrale di Sci-alpinismo e Sci-escursionismo (in seguito indicata con S.C.SA.) è costituita in seno alla Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo Sci-Sci-alpinismo e Sci-escursionismo (nel seguito indicata con C.N.S.A.SA.) a norma del regolamento degli Organi Tecnici Centrali e Territoriali Operativi del Club Alpino Italiano.
- b) Ha lo scopo di fornire alla C.N.S.A.SA. un supporto strettamente tecnico per quanto riguarda la didattica nel campo dello Sci-alpinismo e dello Sci-escursionismo, la formazione, la verifica e l'aggiornamento di Istruttori di Sci-alpinismo e Sci-escursionismo a tutti i livelli.

Art. 2 - Compiti

Per il conseguimento dei suoi scopi la S.C.SA., in base alle direttive della C.N.S.A.SA.

- a) provvede all'organizzazione e alla conduzione tecnica dei Corsi di Formazione e verifica per Istruttori Nazionali di Sci-alpinismo e Sci-escursionismo e ne fornisce i direttori
- b) fornisce gli elementi tecnici necessari alla predisposizione dei programmi didattici che devono essere svolti nell'ambito dei Corsi di Sci-alpinismo e Sci-escursionismo curando, eventualmente in collaborazione con altro personale o enti specializzati, la realizzazione di strumenti tecnico-didattici quali manuali tecnici, ausili audiovisivi, ecc.
- c) costituisce il riferimento tecnico per le scuole Regionali/Interregionali, che dal suo organico attingono per la scelta del proprio direttore.
- d) effettua, anche in collaborazione con Centro Studi Materiali e Tecniche nonché con altri enti o industrie, studi e prove su tecniche, materiali, attrezzature, metodologie didattiche, sistemi di soccorso e autosoccorso, ecc. in funzione del loro interesse per la formazione e l'aggiornamento degli Istruttori di Sci-alpinismo e Sci-escursionismo e per la conduzione dei Corsi.
- e) coadiuva la C.N.S.A.SA. e il CAI. nell'ambito dei rapporti con associazioni alpinistiche di altri Paesi, associazioni sportive nazionali ed estere, enti pubblici e privati, industrie, scuole, enti di ricerca, ecc., fornendo consulenza e supporto tecnico, e mettendo a disposizione i propri membri per la partecipazione a commissioni, rappresentanze, delegazioni, altri organi tecnici.
- f) assolve i compiti che la C.N.S.A.SA., di volta in volta, le affida.
- g) se richiesto partecipa, con una rappresentanza dei propri membri, a manifestazioni e incontri nel rispetto delle direttive e dei regolamenti del C.A.I.

TITOLO II – Territorio, composizione, funzionamento

Art. 3 - Territorio

Il territorio di competenza è quello della C.N.S.A.SA.

Art.4 - Composizione

- a) L'organico della S.C.SA. è formato da Istruttori Nazionali di Sci-alpinismo e Sci-escursionismo, di provata esperienza e capacità tecnico-didattiche. Per assolvere ai propri compiti, la S.C.SA. può avvalersi della collaborazione di esperti di settori connessi con la pratica dello Sci-alpinismo e dello Sci-escursionismo; essi possono essere invitati alle riunioni della S.C.SA. senza diritto di voto. Il numero dei componenti della S.C.SA. viene verificato dalla C.N.S.A.SA. sulla base delle effettive e comprovate esigenze operative.
- b) L'organico deve rappresentare tutto il territorio nazionale, in rapporto al numero di scuole e Istruttori presenti in ogni Organo Tecnico Territoriale Operativo (O.T.T.O.) compatibilmente con i requisiti, comunque irrinunciabili, di competenza e professionalità di cui al comma precedente
- c) I membri della S.C.SA. vengono nominati dalla C.N.S.A.SA. su proposta della S.C.SA.; l'elenco dei nominati viene inviato dalla C.N.S.A.SA. alla Direzione del C.A.I.
- d) Può essere nominato membro solo chi non abbia interessi contrastanti con quelli della C.N.S.A.SA. e della S.C.SA.
- e) I componenti della S.C.SA. durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
- f) I componenti, nel corso del triennio di nomina, sono tenuti a partecipare almeno a due riunioni/aggiornamenti, a un modulo operativo di un Corso Nazionale o almeno 5 giornate operative per altre attività (per esempio per la collaborazione con altri O.T.C.O.), fatto salvo impedimenti gravi e inderogabili che dovranno essere comunicati anticipatamente e concordati con il direttore della S.C.SA.
- g) I componenti che non operano secondo i principi e i dettami della S.C.SA. o che, senza giustificato motivo, non intervengono alle riunioni o non partecipano a Corsi Nazionali, secondo quanto stabilito nel precedente comma f), possono essere esclusi dalla S.C.SA. Il provvedimento di esclusione, su proposta del direttore, deve essere preso a maggioranza dei membri e ratificato dalla C.N.S.A.SA. Il provvedimento di esclusione può essere preso sia durante che al termine del periodo di nomina.
- h) Proposte per nuovi ingressi possono essere presentate alla S.C.SA. dagli stessi componenti della S.C.SA. o dagli O.T.T.O., con il parere consultivo della relativa scuola Regionale/Interregionale, tracciando un breve profilo del candidato e presentando un C.V. Sci-alpinistico e Alpinistico o Sci-escursionistico.
Il candidato proposto deve far parte della scuola Regionale/Interregionale, avere partecipato ad almeno un Corso Regionale come docente e deve garantire che la propria partecipazione alle attività della S.C.SA. abbia un carattere prioritario rispetto agli altri impegni istituzionali. La candidatura deve essere approvata dalla maggioranza dell'assemblea della S.C.SA.
- i) Allo scadere di ogni triennio, verificata la rispondenza della composizione alle esigenze della C.N.S.A.SA., l'efficienza e la effettiva partecipazione dei membri così come la loro permanenza nelle scuole Regionali/Interregionali, le eventuali dimissioni e/o provvedimenti di esclusione, il direttore della S.C.SA. trasmette alla C.N.S.A.SA. l'elenco dei nominativi dei quali si richiede la riconferma della nomina e l'elenco dei nominativi dei nuovi ingressi approvati dall'assemblea della S.C.SA.

Art.5 - Direzione

- a) Prima del termine del mandato triennale, i membri della S.C.SA. eleggono, al proprio interno, un direttore e un vicedirettore, la cui nomina deve essere ratificata dalla C.N.S.A.SA.; il direttore

e il vicedirettore devono essere in possesso del titolo di I.N.S.A. Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti per un solo triennio.

- b) in caso di dimissioni anticipate, devono essere eletti un nuovo direttore e/o vicedirettore, la cui nomina deve essere ratificata dalla C.N.S.A.SA, che rimangono in carica fino alla scadenza del periodo di nomina triennale della S.C.SA. I nuovi direttore e/o vicedirettori possono essere rieletti per un solo triennio.
- c) Nel proprio ambito la S.C.SA. nomina un comitato direttivo di cui fanno parte il direttore, il vicedirettore e un componente per ogni convegno non già rappresentato dal vicedirettore. Il direttore non è da considerarsi ai fini della rappresentatività dei convegni. Fanno parte del direttivo anche un componente per lo Sci-escursionismo e un componente per lo Snowboard-alpinismo. I componenti del comitato direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti per un solo triennio, fatti salvi casi particolari. In caso di dimissioni anticipate, devono essere nominati nuovi componenti del comitato direttivo che rimangono in carica fino alla scadenza del periodo di nomina triennale della S.C.SA. e possono essere rieletti per un solo triennio, fatti salvi casi particolari.
- d) Il direttivo ha le funzioni di coordinare l'attività della Scuola, di preparare programmi e riunioni, di elaborare proposte, di curare le questioni urgenti e di ordinaria amministrazione. Nel caso di decisioni operative imposte dall'urgenza, il direttivo deve sottoporre il proprio operato a ratifica da parte dell'assemblea della S.C.SA. e deve comunque mantenere informati i componenti della Scuola delle iniziative in corso.
- e) Il direttore può avvalersi dell'opera di un segretario di sua designazione, non necessariamente componente della S.C.SA.
- f) Il direttore rappresenta la S.C.SA. e può delegare i propri compiti, in caso di necessità, a uno dei vicedirettore o, in subordine, ad altro membro.
- g) Il direttore può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni della C.N.S.A.SA.

Art. 6 - Convocazione

- a) La S.C.SA. si riunisce su convocazione del direttore o su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti; si riunisce altresì su richiesta della C.N.S.A.SA.
- b) Di norma la convocazione è fatta con preavviso di almeno 15 giorni, con indicazione di data, ora, località e ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire anche in modo informale
- c) in ogni caso l'avviso di convocazione deve essere inviato alla C.N.S.A.SA.

Art. 7 - Validità delle riunioni

Le riunioni della S.C.SA. sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti. Devono essere presenti il direttore o il vicedirettore in accordo al precedente Art. 5 comma f).

Art. 8 - Delibere

Le delibere sono valide se prese a maggioranza dei presenti, salvi i casi previsti dal presente regolamento. In caso di parità prevale il voto del direttore o, in sua assenza, del vicedirettore.

Art. 9 - Verbale

- a) La verbalizzazione delle riunioni è compito del Segretario, in sua assenza, di un membro della S.C.SA., indicato dal direttore o dal vicedirettore.
- b) Il verbale delle riunioni deve essere inviato alla C.N.S.A.SA. per l'approvazione.

TITOLO III – Corsi di formazione e verifica per istruttori nazionali

Art. 10 - Organizzazione e Regolamento

- a) La S.C.SA., su mandato della C.N.S.A.SA., provvede all'organizzazione e alla conduzione dei corsi di formazione e verifica per Istruttori Nazionali di Sci-alpinismo e Sci-escursionismo, con cadenza, di massima, biennale oppure quando richiesto dalla C.N.S.A.SA.
- b) Per tali corsi la S.C.SA. predispone un regolamento in osservanza alle linee guida per Corsi Nazionali approvate dal C.C.

Art. 11 - Programma e calendario

- a) Il programma e il calendario di ogni corso devono essere sottoposti alla C.N.S.A.SA. prima del previsto invio a scuole e sezioni.
- b) Dei corsi deve essere data comunicazione e inviato programma a tutte le scuole e/o sezioni del C.A.I. almeno novanta giorni prima della data di chiusura delle iscrizioni.
- c) in occasione di ogni corso verrà realizzato un opuscolo illustrativo in formato cartaceo e/o informatico in cui saranno elencati sinteticamente, oltre al calendario, tutte le norme essenziali le modalità di iscrizione, i requisiti richiesti, e quant'altro sia ritenuto opportuno. Tali indicazioni possono variare di volta in volta e vengono concordate dalla S.C.SA. con la C.N.S.A.SA.
- d) A tutte le scuole/sezioni verranno inviate indicazioni e modalità per l'inserimento delle attività Sci-alpinistica, Alpinistica, Sci-escursionistica e didattica dei candidati, che costituiscono elementi di valutazione per l'ammissione al corso.

Art. 12 - Ammissione ai corsi

L'ammissione a ciascun corso dei candidati che hanno presentato domanda viene decisa da un'apposita commissione designata dalla direzione della S.C.SA. della quale deve far parte in ogni caso un membro della C.N.S.A.SA. da essa designato. L'elenco degli ammessi deve essere comunicato alla C.N.S.A.SA.

Art. 13 - Finalità e caratteristiche

- a) Finalità dei corsi è quella di verificare la preparazione tecnica e didattica dei candidati sulla base delle indicazioni della S.C.SA. e della C.N.S.A.SA., affinché possano operare quali Istruttori Nazionali di Sci-alpinismo e Sci-escursionismo entro le scuole dei C.A.I. in conformità con gli scopi perseguiti dal Sodalizio.
- b) Dell'esito del corso verrà data comunicazione alla C.N.S.A.SA. perché provveda alla richiesta di conferimento del titolo.

Art. 14 - Direzione e Corpo Istruttori

La S.C.SA. designa, di volta in volta, il Direttore e il Corpo Istruttori del corso

Art. 15 - Mezzi finanziari, strutture e materiali

I mezzi finanziari per l'effettuazione dei corsi sono forniti dalla C.N.S.A.SA. Le strutture e i materiali necessari per il loro svolgimento possono essere reperiti direttamente dalla S.C.A

TITOLO IV – Rapporti con le scuole**Art. 16 - Subordinazione**

La C.N.S.A.SA. è competente in via esclusiva a regolamentare, organizzare e coordinare l'attività tecnico didattica delle Scuole del C.A.I. Le Scuole Centrali costituiscono organi consultivi di tipo tecnico. Tutte le scuole operanti sul territorio nazionale sono tenute a osservare le prescrizioni tecniche impartite dalla C.N.S.A.SA., sia direttamente sia tramite le Scuole Centrali.

Art. 17 - Scuole Regionali/Interregionali

Le Scuole Regionali/Interregionali di Sci-alpinismo e Sci-escursionismo costituite dagli Organi Tecnici Territoriali Operativi devono essere dirette da un membro della S.C.SA.

Nel caso in cui ci siano delle Scuole Regionali/Interregionali unificate, il direttore può essere un I.N.A., un I.N.S.A., un I.N.A.L.- I.A. o un I.N.A.L. -- I.S.A.

TITOLO V – Programmi, relazioni**Art. 18 - Programma di attività**

- a) Entro il mese di luglio la S.C.SA. predispone un programma di attività relativo all'anno solare successivo e un preventivo di massima di spesa. Programma e preventivo devono essere inviati alla C.N.S.A.SA.
- b) Se richiesto dalla C.N.S.A.SA., la S.C.SA. redige una relazione sull'andamento dei Corsi Nazionali e delle altre attività svolte durante l'anno. Tale relazione può essere successivamente integrata nella relazione generale dell'attività svolta dalla C.N.S.A.SA.

Art. 19 -- Mezzi finanziari

La S.C.SA. è finanziata, per le proprie attività, dalla C.N.S.A.SA

TITOLO VI – Modifica del regolamento**Art. 20 - Modifiche**

Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere apportate:

- a) su proposta della S.C.SA. stessa, con l'approvazione dei due terzi dei propri componenti
- b) su proposta della C.N.S.A.SA.

Approvato dalla S.C.A. il 22 ottobre 2022 e dalla C.N.S.A.SA. il 23 ottobre 2022.

Regolamento delle Scuole Sezionali

Regolamento della Scuola Sezionale/*Intersezionale* di *(indicare i settori di attività)*

“DENOMINAZIONE”

TITOLO I - Costituzione – Sede - Scopi - Attività

Art. 1 – Costituzione e Sede

1. Con propria delibera la Sezione/*le Sezioni* di *(inserire il nome della Sezione/delle Sezioni)* hanno costituito la Scuola Sezionale/*Intersezionale* di *(indicare i settori di attività)* denominata

Club Alpino Italiano – Sezione/*Sezioni* di *(inserire il nome della Sezione/delle Sezioni)*

“DENOMINAZIONE”

2. La Scuola ha sede presso la Sezione di *(inserire il nome della Sezione/delle Sezioni)*, oppure ha sede presso la Sezione cui appartiene il Direttore pro tempore della Scuola, oppure ha sede, con rotazione triennale, presso le Sezioni indicate, oppure secondo altre formule definite dalle Sezioni interessate, ed è retta dal presente Regolamento.

3. Per le scuole intersezionali, i Consigli Direttivi delle Sezioni interessate, d'intesa tra loro, devono individuare la Sezione capofila, che sarà Sezione di riferimento per la scuola stessa.

Art. 2 - Scopi

1. I principali obiettivi che la Scuola si prefigge sono:

- a) diffondere la cultura, l'etica, i valori del Club Alpino Italiano;
- b) promuovere e diffondere la cultura della sicurezza e della prevenzione degli incidenti in ambiente montano;
- c) formare, con l'Organo Tecnico di riferimento del competente GR, Istruttori, Sezionali e Aspiranti dal punto di vista tecnico, didattico e culturale, stimolandoli a curare ed accrescere la loro preparazione personale in ambiente;
- d) collaborare allo svolgimento delle attività sociali anche allo scopo di orientare tecnicamente l'attività svolta dalla Sezione/*dalle Sezioni*.

Art. 3 - Attività

1. L'attività della Scuola deve essere continuativa e rivolta, in funzione delle esigenze della Sezione/*delle Sezioni*, principalmente all'organizzazione di corsi di preparazione e specializzazione (almeno uno all'anno), rivolte ai Soci della Sezione/*delle Sezioni*.

2. La Scuola svolge la seguente attività:

- a) organizza principalmente, in accordo con la Sezione/*le Sezioni*, corsi i cui contenuti tecnico-culturali sono definiti dall'Organo Tecnico di riferimento, e che devono fornire all'Allievo, alla fine del percorso formativo, un certo grado di autonomia proporzionato al livello del corso e alle capacità del Partecipante;

- b) svolge corsi interni di aggiornamento e di formazione per il corpo Istruttori, Sezionali e Aspiranti di tutti i livelli;
- c) collabora allo svolgimento di attività sociali della Sezione/*delle Sezioni*;
- d) fornisce consulenza tecnica nel settore ad altre strutture sezionali;
- e) promuove e supporta le attività culturali e le manifestazioni approvate dalla Sezione/*dalle Sezioni* nel campo di competenza.

3. Tutte le attività facenti capo alla Scuola sono svolte nel completo rispetto delle indicazioni generali del CAI, delle specifiche direttive tecnico-didattiche emanate dall'Organo Tecnico di riferimento e devono essere preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo Sezionale/*della Sezione Capofila/della Sezione* presso cui è svolta l'attività.

TITOLO II - Mezzi Finanziari - Materiale Tecnico

Art. 4 - Mezzi finanziari

1. Per il conseguimento dei propri scopi la Scuola disporrà:

- a) delle quote di iscrizione ai corsi, che devono anche essere commisurate ai costi di organizzazione generale della Scuola;
- b) dei contributi eventualmente erogati dalla Sezione/*dalle Sezioni*, dal Gruppo Regionale, da altre strutture del C.A.I.

2. Eventuali forme di contributo e/o sponsorizzazione da parte di Terzi per pubblicazioni e per reperimento di materiali devono essere autorizzate dal Comitato Direttivo della Scuola ed approvate dal Consiglio Direttivo della Sezione/*della Sezione Capofila*.

3. Il Direttore della Scuola garantisce la regolarità dei flussi finanziari (entrate ed uscite) che transitano attraverso la Scuola e che fanno parte integrante del bilancio sezionale.

4. Il Direttore, entro la fine di gennaio di ogni anno, presenta il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo delle attività all'Assemblea della Scuola e quindi, per approvazione, alla Sezione/*Sezione capofila*, individuata anche per la raccolta dei documenti amministrativi e contabili.

Art. 5 - Dotazione di materiale tecnico

1. La Scuola si doterà, compatibilmente con le risorse della Sezione/*delle Sezioni*, di tutto il materiale tecnico e didattico necessario per lo svolgimento delle proprie attività. Il materiale sarà conforme alle norme vigenti e mantenuto in ottimo stato.

2. Il Direttore della Scuola, o persona da questi designata, è responsabile della custodia e cura del materiale didattico e delle attrezzature.

3. Per la costituzione di tale dotazione la Scuola può ricorrere, a livello di consulenza, alle Scuole degli Organi Tecnici di riferimento ed alla Struttura Operativa "Centro Studi Materiali e Tecniche".

TITOLO III - Organico e Funzionamento

Art. 6 – Organico

1. L'organico della Scuola è costituito dal Corpo Titolati in attività, dagli Istruttori sezionali e dagli Aspiranti istruttori sezionali; possono farne parte Guide alpine ed Aspiranti Guide alpine.
2. L'accettazione in organico di un Candidato, avente i requisiti tecnici richiesti, è deliberata dall'Assemblea della Scuola su proposta del Direttore.
3. Ogni Titolato o Sezionale può far parte dell'organico di una sola Scuola afferente al medesimo OTCO.
4. Gli appartenenti all'organico della Scuola, come peraltro tutti coloro che svolgono attività con la Scuola, devono essere Soci del CAI ed accettare in ogni sua parte il presente regolamento.

Art. 7 - Corpo Istruttori della Scuola

1. Il Corpo Istruttori è costituito da Soci che svolgono attività operativa di natura teorica e pratica all'interno della Scuola.

Art. 8 – Organi della Scuola

1. Gli organi della Scuola sono:
 - a. l'Assemblea della Scuola;
 - b. il Comitato Direttivo della Scuola;
 - c. il Direttore della Scuola.
2. Possono anche essere nominati: un Vice-Direttore e un Segretario. Quest'ultimo, se esterno all'Organico, non ha diritto di voto.

Art. 9 - Assemblea della Scuola

1. L'Assemblea della Scuola è composta dai Titolati di primo e secondo livello, dagli Istruttori Sezionali, dagli Aspiranti (senza diritto di voto), dalle Guide alpine e Aspiranti Guide alpine in organico.
2. L'assemblea della Scuola viene convocata dal Direttore almeno una volta l'anno; viene convocata anche su richiesta della maggioranza dell'organico.
3. L'Assemblea della Scuola è valida se presente la metà più uno degli aventi diritto di voto.
4. I Titolati emeriti sono invitati senza diritto di voto.
5. Il Presidente della Sezione/*delle Sezioni* o suo/*loro delegato* è invitato/*sono invitati* senza diritto di voto.

Art. 10 – Comitato Direttivo della Scuola

1. Il Comitato Direttivo della Scuola è formato dal Direttore e da un rappresentante per ciascuna disciplina attiva nella Scuola e, comunque, da non meno di tre persone che devono essere Titolati, di cui almeno uno di secondo livello. Il Comitato Direttivo può essere allargato ad un Vice Direttore e ad altri due componenti.
2. I componenti del Comitato Direttivo, ad eccezione del Direttore e del Vice Direttore, sono eletti dall'Assemblea della scuola e durano in carica tre anni. La loro nomina è ratificata dal Consiglio Direttivo della Sezione/*delle Sezioni*. In caso di mancata ratifica gli eletti decadono dall'incarico e l'Assemblea procede a nuove elezioni.

3. Il Comitato Direttivo della Scuola si riunisce non meno di quattro volte all'anno, su convocazione del Direttore o su richiesta della maggioranza dei componenti.

4. Il Comitato Direttivo ha il compito di coadiuvare il Direttore nella gestione delle attività della Scuola, ed in particolare svolge i seguenti compiti:

- a) prepara i lavori dell'Assemblea;
- b) valuta le richieste d'ammissione nell'organico della scuola e propone l'elenco dei candidati al voto dell'Assemblea;
- c) seleziona i componenti dell'organico da inviare ai corsi di formazione. La partecipazione dovrà comunque essere approvata dalla Sezione di appartenenza del candidato;
- d) nomina il responsabile dei materiali ed i componenti dell'organico a cui possono essere affidate mansioni particolari in base alle necessità della Scuola;
- e) in caso di votazioni, il Comitato Direttivo della scuola si esprime a maggioranza semplice. Il voto del Direttore risulta prevalente in caso di parità di voti.

5. Alle sedute il Direttore può invitare anche persone esterne alla scuola senza diritto di voto.

6. Il Presidente/*Il Presidente* della Sezione/*delle Sezioni* o suo/*loro delegato* è invitato/*sono invitati* alle sedute senza diritto di voto.

Art. 11 - Direttore

1. Il Direttore della Scuola è un Titolato di secondo livello designato dall'Assemblea fra i componenti l'organico della Scuola.

2. È nominato dal Consiglio Direttivo della Sezione/*delle Sezioni* e dura in carica tre anni.

3. Il Direttore dirige la Scuola, non ha funzioni rappresentative esterne al CAI, salvo quanto conferitogli dal Consiglio Direttivo della Sezione/*dai Consigli Direttivi delle Sezioni*. Ha funzioni tecniche e risponde del suo operato al Consiglio Direttivo della Sezione/*ai Consigli Direttivi delle Sezioni*, del buon funzionamento della Scuola e della corretta conduzione dei corsi; tecnicamente deve riferirsi a quanto previsto dall'Organo Tecnico di riferimento.

Art. 12 – Vice Direttore

1. Il Vice Direttore è un Titolato designato dall'Assemblea fra i componenti l'organico della Scuola.

2. È nominato dal Consiglio Direttivo della Sezione/*delle Sezioni* e dura in carica tre anni.

3. Coadiuvava il Direttore nella conduzione della Scuola e lo sostituisce in caso di necessità.

Art. 13 – Segreteria

1. Su proposta del Direttore può essere nominata dall'Assemblea della Scuola una persona con l'incarico di Segretario/a che dura in carica fino allo scadere del mandato del Direttore. Può essere nominato anche al di fuori dell'organico della Scuola, purché sia Socio CAI; in questo caso non è parte attiva nell'attività didattica e partecipa alle Assemblee ed ai lavori del Comitato Direttivo senza diritto di voto.

Art. 14 – Aggiornamento del corpo Istruttori

1. Ogni Scuola, anche in forma di consorzio tra Scuole, è tenuta ad organizzare periodicamente un aggiornamento teorico pratico rivolto a tutti i Titolari, Sezionali e Aspiranti che compongono l'organico.

Art. 15 - Rimborsi spese

1. Tutti i componenti della Scuola prestano la loro opera senza alcuna retribuzione; hanno diritto al rimborso delle spese sostenute e preventivamente autorizzate, nella misura stabilita dalla Assemblea della Scuola.

2. I limiti massimi dei rimborsi non possono superare quanto previsto dalle delibere della Sezione/*delle Sezioni*, compatibili a loro volta con quanto previsto dalle norme del Sodalizio.

TITOLO IV - Modalità di Cessazione, Sospensione e Scioglimento della Scuola

Art. 16 – Cessazione dall'organico

1. La cessazione dall'organico avviene:

- a) per dimissioni presentate per iscritto al Direttore della Scuola e, per conoscenza, al Presidente/*ai Presidenti* della Sezione/*delle Sezioni*;
- b) per mancata iscrizione al CAI;
- c) a seguito di sospensione e/o decadenza dal titolo o dalla qualifica;
- d) a seguito di delibera dell'Assemblea della Scuola, presa a maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto ed approvata dal Consiglio Direttivo della Sezione/*dai Consigli Direttivi delle Sezioni* in coerenza con quanto previsto dal Regolamento disciplinare e Regolamento dell'Organo Tecnico di riferimento;
- e) con delibera del Consiglio Direttivo della Sezione/*dei Consigli Direttivi delle Sezioni*, presa anche su segnalazione dell'Organo Tecnico di riferimento.

Art. 17 – Sospensione o scioglimento della Scuola

1. Sospensioni prolungate dell'attività o attività insufficiente comporteranno lo scioglimento o la sospensione della Scuola da parte della Sezione/*delle Sezioni*, che peraltro potrà/*potranno* tenere conto di particolari condizioni e situazioni transitorie.

2. L'attività della Scuola cessa con la delibera di scioglimento o sospensione adottata dalla Sezione/*dalle Sezioni* che l'ha/*l'hanno* costituita. Nel caso di Scuola intersezionale, lo scioglimento o la sospensione devono essere deliberati da tutti i Consigli Direttivi sezionali.

TITOLO V - Modifiche del Regolamento

Art. 18 – Modifiche

1. Eventuali modifiche al presente regolamento devono essere proposte dall'Assemblea della Scuola con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, devono essere sottoposte all'approvazione dell'Organo Tecnico di riferimento e devono essere approvate dal Consiglio Direttivo della Sezione/*dai Consigli Direttivi delle Sezioni* costituente/*costituenti* la Scuola.

Il presente regolamento è stato approvato:

- dell'Assemblea della Scuola il *(data approvazione, timbro e firma Direttore Scuola)*
- dal Consiglio Direttivo della Sezione/delle Sezioni *(indicare il nome delle Sezioni, la date di approvazione e la firma del /dei Presidenti)* il

Sottoposto a pare vincolante della C.N.S.A.SA. il *(data approvazione, timbro e firma Presidente)*

Si allega l'organico della Scuola (Titolo, Cognome, Nome) firmato dal Direttore della Scuola.

Approvato dalla C.N.S.A.SA. in data 24 settembre 2011.

PARTE III

Governance ed elezioni

Regolamento per l'elezione dei componenti della Commissione Nazionale

1. Il Congresso Nazionale degli Istruttori Nazionali di Alpinismo, Scialpinismo e di Arrampicata Libera designa, entro il 31 ottobre dell'anno che precede la nomina della Commissione Nazionale (C.N.S.A.SA.), i suoi rappresentanti da proporre al Consiglio Centrale del C.A.I. per la nomina dei componenti della Commissione Nazionale.
2. I membri della C.N.S.A.SA. decadono allo scadere di ogni triennio e si deve quindi procedere a nuove designazioni. I membri rimasti in carica per i due ultimi trienni non sono rieleggibili. Almeno un terzo dei componenti la Commissione deve comunque essere sostituito, in modo tale da garantire sempre un rinnovo parziale della Commissione stessa.
3. Ogni O.T.T.O. deve inviare alla C.N.S.A.SA., prima delle elezioni, l'elenco dei candidati proposti. I candidati devono essere in possesso del titolo di Istruttore Nazionale (INA, INSA, INAL, INSFE), devono essere in attività, e devono appartenere all'organico di una Scuola afferente alla C.N.S.A.SA. Sono esclusi gli Istruttori Emeriti, gli Istruttori Onorari, gli Istruttori sospesi, gli Istruttori fuori attività e i membri non rieleggibili.
4. L'elettorato attivo è costituito da tutti gli Istruttori Nazionali in attività ed inseriti nell'organico di una Scuola afferente alla C.N.S.A.SA. Sono esclusi gli Istruttori Emeriti, gli Istruttori Onorari, gli Istruttori sospesi e gli Istruttori fuori attività.
5. La votazione per la designazione avviene a scrutinio segreto e ciascun votante può esprimere un massimo di tre preferenze.
6. La Commissione uscente, con sufficiente anticipo rispetto alle operazioni di voto, espone la lista delle candidature ufficiali, nell'ambito delle quali devono essere espresse le preferenze, e presiede le operazioni di votazione e di scrutinio. Le preferenze attribuite ad Istruttori non compresi nella lista sono nulle.
7. Al termine delle operazioni di scrutinio viene redatto l'elenco dei designati in ordine di preferenze ottenute: i primi nove risulteranno eletti, tenendo conto che ogni Convegno, così come ogni settore (Alpinismo, Scialpinismo, Arrampicata Libera e Sci Escursionismo), dovrà essere rappresentato.
8. In caso di parità delle preferenze ricevute deve essere considerato il candidato più anziano in ruolo.

Nel caso non avesse ricevuto voti un numero sufficiente di candidati, la Commissione uscente provvederà, di propria iniziativa, ad integrare le designazioni.

La C.N.S.A.SA. comunica l'elenco dei designati al Consiglio Centrale entro 15 giorni dalla votazione. Il Consiglio Centrale nomina 9 componenti, garantendo che venga rappresentato ogni Convegno ed ogni settore di attività (Alpinismo, Scialpinismo, Arrampicata Libera e Sci Escursionismo).

I componenti della Commissione che per qualsiasi ragione non potessero assumere o proseguire il mandato verranno sostituiti con altri Istruttori scelti tra quelli proposti per la nomina in occasione delle ultime elezioni.

I candidati che venissero nominati sia in un O.T.T.O. che nella C.N.S.A.SA. devono optare per una sola delle due nomine.

*Approvato dalla C.N.S.A.SA. in data 24 giugno 1989
Approvato da Consiglio Centrale in data 09 settembre 1989.*

Regolamento elettorale componenti delle Commissioni Regionali/Interregionali

1. I Congressi Regionali/Interregionali degli Istruttori designano, entro la data del Congresso degli Istruttori Nazionali dell'anno che precede il rinnovo degli O.T.T.O. di cui al presente regolamento, una rosa di candidati tra gli Istruttori Nazionali e Regionali del Convegno di riferimento.
2. Il numero dei componenti di ogni Commissione Regionale/Interregionale è stabilito in base al regolamento della Commissione stessa e deve essere rappresentata ogni regione controllata dalla Commissione Regionale/Interregionale di riferimento.
3. I membri della Commissione Regionale/Interregionale decadono allo scadere di ogni triennio e si deve quindi procedere a nuove designazioni. I membri rimasti in carica per i due ultimi trienni non sono rieleggibili. Almeno un terzo dei componenti la Commissione deve comunque essere sostituito, in modo tale da garantire sempre un rinnovo parziale della Commissione stessa.
4. Prima del Congresso di cui al punto 1, ciascuna Scuola dovrà inviare alla rispettiva Commissione Regionale/Interregionale l'elenco dei candidati proposti.
5. I candidati devono essere in possesso del titolo di Istruttore del C.A.I. di primo o secondo livello, devono appartenere all'organico di una Scuola del Convegno afferente alla C.N.S.A.SA. e devono essere in attività. Sono esclusi gli Istruttori Emeriti, gli Istruttori Onorari, gli Istruttori sospesi e gli Istruttori fuori attività.
6. Le Commissioni Regionali/Interregionali, sulla base degli elenchi ricevuti e nel rispetto della proporzione delle Scuole operanti nelle regioni di competenza, formano le liste per le votazioni.
7. L'elettorato attivo è costituito da tutti gli Istruttori titolati facenti capo alla Commissione Regionale/Interregionale, inseriti nell'organico di una Scuola del Convegno afferente alla C.N.S.A.SA. Sono esclusi gli Istruttori Emeriti, gli Istruttori Onorari, gli Istruttori sospesi e gli Istruttori fuori attività.
8. La votazione per la designazione avviene a scrutinio segreto e ciascun votante può esprimere un massimo di tre preferenze.

Fa eccezione il Convegno del Trentino Alto Adige (TAA) che, per necessità territoriali e di rappresentanza, propone un candidato per ciascuna Scuola del territorio: l'elezione avviene per semplice alzata di mano e controprova, salvo il caso in cui una Scuola presenti più candidati, nel qual caso si dovrà procedere con votazione a scrutinio segreto.

9. La Commissione uscente, con sufficiente anticipo rispetto alle operazioni di voto, espone la lista delle candidature ufficiali, nell'ambito delle quali devono essere espresse le preferenze, e presiede le operazioni di votazione e di scrutinio. Le preferenze attribuite ad Istruttori non compresi nella lista sono nulle.
10. Al termine delle operazioni di scrutinio viene redatto l'elenco dei designati in base alle preferenze ottenute, tenendo conto di garantire la rappresentatività delle regioni appartenenti all'O.T.T.O. di riferimento.

In caso di parità delle preferenze ricevute deve essere considerato il candidato più anziano in ruolo. Nel caso non avesse ricevuto voti un numero sufficiente di candidati, la Commissione uscente provvederà, di propria iniziativa, ad integrare le designazioni.

Le Commissioni Regionali/Interregionali comunicano l'elenco dei designati alle segreterie dei rispettivi Gruppi Regionali entro 15 giorni dalle votazioni. Il Gruppo Regionale competente nomina i componenti, garantendo sempre la presenza di ogni regione a cui si riferisce la Commissione Regionale/Interregionale stessa.

I componenti delle Commissioni che per qualsiasi ragione non potessero assumere o proseguire il mandato verranno sostituiti con altri Istruttori scelti tra quelli proposti per la nomina in occasione delle ultime elezioni. I candidati che venissero nominati sia in una Commissione Regionale/Interregionale che nella C.N.S.A.SA. devono optare per una sola delle due nomine.

Qualora, per qualsiasi ragione, non venisse comunicato al Gruppo Regionale competente l'esito delle designazioni, o venisse comunicato un numero insufficiente di designati, il Gruppo Regionale chiederà alla Commissione Regionale/Interregionale di indicare i nominativi per il raggiungimento del numero necessario.

Deroghe a quanto riportato negli articoli precedenti possono essere deliberate, per motivi particolari, dalla C.N.S.A.SA.

*Approvato dalla C.N.S.A.SA. in data 24 giugno 1989
Approvato da Consiglio Centrale in data 09 settembre 1989.*

PARTE IV

Riconoscimenti e aggiornamento professionale

Regolamento premio Gilardoni – Della Torre

Premessa

La Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo Scialpinismo e Arrampicata Libera del CAI istituisce un “Premio” dedicato alla memoria degli istruttori nazionali Pietro Gilardoni e Guido Della Torre.

La Commissione Nazionale vuole attribuire un particolare significato morale a questo “Premio”, che deve costituire un riconoscimento nei confronti della figura di un alpinista o di una Scuola afferente alla C.N.S.A.SA.

Regolamento

1. Il “Premio” è triennale, consiste in un significativo oggetto simbolico e viene assegnato ad un Istruttore Nazionale o ad una Scuola afferente alla C.N.S.A.SA. che:
 - a) abbia svolto attività di assoluto rilievo nell'insegnamento dell'alpinismo e nella prevenzione degli incidenti in montagna;
 - b) abbia apportato innovazioni tecniche di rilevanza fondamentale nelle metodiche di arrampicamento e nel campo dei materiali alpinistici;
 - c) abbia svolto un'attività di particolare rilievo a favore della Commissione Nazionale o di Scuole afferenti alla C.N.S.A.SA.;
 - d) si sia reso meritevole, attraverso scritti ed opere nel campo della cultura alpinistica, con particolare riferimento ai problemi relativi alla pedagogia e alla didattica dell'alpinismo in genere.
2. I nominativi dei candidati al “Premio” dovranno essere presentati da Istruttori Nazionali o da Direttori di una Scuola afferente alla C.N.S.A.SA.
3. Le proposte devono essere corredate da una breve relazione che illustri chiaramente le ragioni per le quali si presenta la candidatura.
4. Il “Premio” verrà consegnato in occasione del Congresso degli Istruttori Nazionali.
5. La commissione esaminatrice sarà composta da:
 - a) Presidente della C.N.S.A.SA.;
 - b) Referente del CC in seno alla C.N.S.A.SA.;
 - c) un membro in carica della C.N.S.A.SA. designato dalla medesima;
 - d) due Istruttori Nazionali scelti tra i membri delle Scuole Centrali.
6. L'assegnazione del “Premio” è fatta a maggioranza di giudizi della Commissione valutatrice.
7. Il giudizio della Commissione è inappellabile.

8. L'assegnazione del “Premio” deve essere accompagnata da un verbale da pubblicarsi sul sito della C.N.S.A.SA. e sui canali social del CAI, illustrante le motivazioni in base alle quali il “Premio” è stato assegnato.

Approvato dalla C.N.S.A.SA. in data 26 aprile 2025.

Regolamento Aggiornamenti Certificati

Gli Aggiornamenti Certificati consentono:

- a) agli Istruttori di primo e secondo livello e ai Qualificati Sezionali di vedersi rinnovata l'idoneità posseduta;
- b) alle Scuole afferenti alla C.N.S.A.SA. di continuare la propria attività.

1. Organizzazione degli Aggiornamenti Certificati

Ogni Scuola del C.A.I., anche in consorzio, oppure l'O.T.T.O. stesso, deve organizzare un aggiornamento certificato i cui contenuti tecnici specifici saranno definiti dalla C.N.S.A.SA., su indicazione delle Scuole Centrali.

L'organizzazione della giornata, sia essa logistica, tecnica o economica, è a completo carico della Scuola/Scuole partecipanti o dell'O.T.T.O. stesso. Il coordinamento degli appuntamenti delle varie Scuole del territorio è in capo all'O.T.T.O., che certificherà, attraverso un suo delegato, il corretto svolgimento della giornata.

Le Scuole dovranno comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno la loro intenzione di organizzare l'aggiornamento certificato.

2. Partecipazione

All'aggiornamento certificato dovranno partecipare tutti gli Istruttori di primo, secondo livello e i qualificati sezionali operativi nelle Scuole del C.A.I. afferenti alla C.N.S.A.SA.

Ogni Istruttore o Qualificato presente dovrà firmare il “Registro dei partecipanti”, redatto dall'O.T.T.O. Il Registro contiene l'elenco dei partecipanti ed anche i dati personali dell'Istruttore, che potranno essere così controllati ed eventualmente aggiornati dagli interessati. La mancata firma di presenza rende non valida la partecipazione.

Potranno partecipare all'aggiornamento certificato anche Istruttori e qualificati “esterni” alle Scuola/e organizzatrici.

3. Registrazione partecipanti

L'O.T.T.O. di riferimento della Scuola/e organizzatrici individuerà nell'organico della propria Scuola Regionale/Interregionale uno o più commissari certificatori, che fungeranno da garanti del corretto svolgimento dell'aggiornamento certificato e della corretta compilazione e gestione del “Registro presenze”.

I commissari certificatori non hanno compiti valutativi e non dovranno far parte dell'organico della stessa/e Scuola/e organizzatrici; dovranno redigere una breve relazione della giornata e consegnare, nel più breve tempo possibile, il “Registro dei partecipanti” all'O.T.T.O. competente, per consentire il veloce e tempestivo aggiornamento delle idoneità tecniche.

Le spese vive sostenute dai Commissari certificatori sono a carico dell'O.T.T.O. di riferimento della Scuola/e organizzatrici.

4. Cadenza temporale

Gli aggiornamenti certificati dovranno essere organizzati da parte delle Scuole del C.A.I. afferenti alla C.N.S.A.SA. o dall'O.T.T.O. almeno una volta nel triennio di validità del mandato della C.N.S.A.SA.

5. Mancata organizzazione o partecipazione

La mancata organizzazione o partecipazione agli aggiornamenti certificati nell'arco temporale previsto, fatti salvi casi particolari documentati e giustificati con deroga concessa dall'O.T.C.O., comporta i seguenti provvedimenti:

a) Per una Scuola: la momentanea sospensione dall'organizzazione di attività istituzionali, fino allo svolgimento dell'aggiornamento "certificato" richiesto.

b) Per i singoli Istruttori di primo e secondo livello: si ritiene che non abbiano più i requisiti minimi necessari allo svolgimento corretto delle attività istituzionali, con conseguente sospensione del titolo fino alla partecipazione ad un aggiornamento "certificato".

c) Per i singoli qualificati sezionali: si ritiene che non abbiano più i requisiti minimi necessari allo svolgimento corretto delle attività istituzionali, con conseguente sospensione della qualifica fino alla partecipazione ad un aggiornamento "certificato".

I criteri di revoca dei suddetti provvedimenti sono a discrezione dell'O.T.C.O.

6. Eccezioni

Sono esentati dalla partecipazione agli aggiornamenti certificati:

- a) i componenti delle Scuole Regionali/Interregionali e delle Scuole Centrali, in quanto con i propri Regolamenti interni stabiliscono già criteri di permanenza e comunque sono tenuti alla frequenza degli aggiornamenti organizzati dalle Scuole Centrali e Regionali/Interregionali;
- b) gli Istruttori di primo e secondo livello che abbiano conseguito il titolo nell'arco del triennio di validità del mandato della C.N.S.A.SA.;
- c) i Qualificati Sezionali che abbiano conseguito la qualifica nell'arco del triennio di validità del mandato della C.N.S.A.SA.

Comunicazione della C.N.S.A.SA. in data 19 settembre 2019

Aggiornata con comunicazione del 09 febbraio 2023

d)

Criteri di riammissione

Criteri di recupero per Aspiranti, Qualificati e Titolati sospesi

Categoria	Entro 3 anni	Oltre 3 anni
Aspirante	PERDITA IDONEITÀ	
Sezionale	Partecipando ad un Aggiornamento Certificato autorizzato dalla Commissione Regionale e superando le prove previste rientra con il proprio titolo. NON vale l'Aggiornamento annuale della Scuola Sezionale.	PERDITA IDONEITÀ
Titolato 1° livello	Partecipando ad un Aggiornamento Certificato autorizzato dalla Commissione Regionale e superando le prove previste rientra con il proprio titolo. NON vale l'Aggiornamento annuale della Scuola Sezionale.	PERDITA IDONEITÀ
Titolato 2° livello	Partecipando ad un Aggiornamento da concordare con la C.N.S.A.SA. e le Scuole Centrali e superando tutte le prove previste rientra con il proprio titolo.	

Sospensione volontaria

I criteri di riammissione sono i medesimi per Titolati e Qualificati. Non è ammessa per gli Aspiranti.

Periodo	Modalità di rientro
Entro i 3 anni	Partecipando ad un Aggiornamento Certificato autorizzato dalla Commissione Regionale e superando le prove previste rientra con il proprio titolo. NON vale l'Aggiornamento annuale della Scuola Sezionale.
Dai 3 ai 6 anni	Partecipando ad un Corso di almeno 2 giorni che prevede valutazione finale e superando le prove previste rientra con il proprio titolo.
Oltre i 6 anni	PERDITA DELL'IDONEITÀ

NOTA BENE

Lo stato di sospensione o di autosospensione inibisce ogni attività operativa e didattica inerente al titolo e comporta il venir meno della specifica copertura assicurativa. L'Aggiornamento Certificato resta "l'occasione" per la verifica. La verifica deve essere pratica ed effettuata da almeno due istruttori, a seconda del livello, della Scuola Regionale/Interregionale o delle Scuole Centrali. Gli istruttori verificatori NON possono appartenere alla medesima scuola del verificato.

Criteri di recupero per Aspiranti, Qualificati e Titolati decaduti (mancato rinnovo del tesseramento)

DEVONO RIASOCIARSI AL CAI

Categoria	Entro 3 anni	Oltre 3 anni
Aspirante	PERDITA IDONEITÀ	
Sezionale	PERDITA IDONEITÀ	
Titolato 1° livello	Partecipando ad un Modulo d'esame pratico di 1° livello della propria specialità e superando tutte le prove previste rientra con il proprio titolo. Fino a quel momento opera come Aspirante.	PERDITA IDONEITÀ
Titolato 2° livello	Partecipando ad un Modulo d'esame pratico di 2° livello della propria specialità e superando tutte le prove previste rientra con il proprio titolo. Fino a quel momento opera come Aspirante.	PERDITA IDONEITÀ

NOTA BENE

La cessazione della qualifica di socio per mancato rinnovo dell'iscrizione, anche per un solo anno, comporta la decadenza dal titolo o dalla qualifica e viene meno la specifica copertura assicurativa. La verifica deve essere pratica ed effettuata da almeno due istruttori, a seconda del livello, della Scuola Regionale/Interregionale o delle Scuole Centrali. Gli istruttori verificatori NON possono appartenere alla medesima scuola del verificato.

Approvato dalla C.N.S.A.SA. in data 09 dicembre 2024.